



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 892**

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

# Indice

1. DDL S. 892 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 892 .....	5
1.2.2. Relazione 892-A .....	6
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	11
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	12
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 174 (pom.) del 26/05/2020 .....	13
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 182 (pom.) del 16/06/2020 .....	18
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 186 (ant.) del 01/07/2020 .....	23
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020 .....	27
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 28/07/2020 .....	32
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 202 (ant.) del 24/09/2020 .....	34
1.3.2.1.7. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021 .....	37
1.3.2.1.8. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 281 (pom.) del 13/10/2021 .....	43
1.3.2.1.9. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 19/10/2021 .....	48
1.3.2.1.10. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 285 (pom.) del 27/10/2021 .....	51
1.3.2.1.11. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021 .....	55
1.3.2.1.12. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021 .....	56
1.3.2.1.13. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (ant.) del 24/02/2022 .....	60
1.3.2.1.14. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314 (pom.) del 26/04/2022 .....	62
1.3.2.1.15. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022 .....	65
1.3.2.1.16. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 318 (pom.) del 24/05/2022 .....	68
1.3.2.1.17. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 320 (ant.) del 26/05/2022 .....	73
1.4. Trattazione in consultiva .....	75
1.4.1. Sedute .....	76
1.4.2. Resoconti sommari .....	78
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	79
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020 .....	80

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/07/2020 . . . . .	82
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022 . . . . .	84
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	88
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020 . . . . .	89
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022 . . . . .	95
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022 . . . . .	100
1.4.2.2.4. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022 . . . . .	103
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	106
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020 . . . . .	107
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020 . . . . .	118
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021 . . . . .	127
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021 . . . . .	138
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022 . . . . .	148
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022 . . . . .	156
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022 . . . . .	160
1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022 . . . . .	167

## **1. DDL S. 892 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 892  
**XVIII Legislatura**

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

**Titolo breve:** *Imposta di registro sugli atti giudiziari*

Iter

**31 maggio 2022:** in stato di relazione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.892**

**in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare

[Felicia Gaudiano](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Francesco Urraro](#) ( [M5S](#) ), [Laura Bottici](#) ( [M5S](#) ), [Primo Di Nicola](#) ( [M5S](#) ), [Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ), [Stanislao Di Piazza](#) ( [M5S](#) ), [Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ), [Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ), [Fabio Di Micco](#) ( [M5S](#) ), [Patty L'Abbate](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Mollame](#) ( [M5S](#) ), [Ruggiero Quarto](#) ( [M5S](#) ), [Gianmarco Corbetta](#) ( [M5S](#) ), [Arnaldo Lomuti](#) ( [M5S](#) ), [Mattia Crucoli](#) ( [M5S](#) ), [Elena Botto](#) ( [M5S](#) ), [Donatella Agostinelli](#) ( [M5S](#) ), [Rosa Silvana Abate](#) ( [M5S](#) ), [Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ), [Gaspere Antonio Marinello](#) ( [M5S](#) ), [Luigi Di Marzio](#) ( [M5S](#) ), [Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ), [Giuseppe Pisani](#) ( [M5S](#) ), [Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ), [Giovanni Endrizzi](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Castiello](#) ( [M5S](#) ), [Iunio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ), [Giuseppe Auddino](#) ( [M5S](#) ), [Tiziana Carmela Rosaria Drago](#) ( [M5S](#) ), [Barbara Guidolin](#) ( [M5S](#) ), [Pietro Loreface](#) ( [M5S](#) ), [Agnese Gallicchio](#) ( [M5S](#) ), [Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ), [Daniele Pesco](#) ( [M5S](#) ), [Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ), [Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ), [Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) ), [Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) ), [Elena Fattori](#) ( [M5S](#) ), [Gianluigi Paragone](#) ( [M5S](#) ), [Franco Ortolani](#) ( [M5S](#) ), [Sergio Romagnoli](#) ( [M5S](#) ), [Giorgio Fedè](#) ( [M5S](#) ), [Susy Matriciano](#) ( [M5S](#) ), [Paola Nugnes](#) ( [M5S](#) ), [Virginia La Mura](#) ( [M5S](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 51 del 24 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

IMPOSTE DI REGISTRO , ATTI PROCESSUALI CIVILI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#)) (dato conto della nomina il 26 maggio 2020) .

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Maurizio Buccarella](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali-Ecosolidali) nominato nella seduta ant. n. 320 del 26 maggio 2022 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 31 maggio 2022; annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

Assegnazione

Assegnato alla [6<sup>a</sup> Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 20 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 60 del 20 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 892

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 892

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GAUDIANO**, **URRARO**, **BOTTICI**, **DI NICOLA**, **PIARULLI**, **DI PIAZZA**, **ANGRISANI**, **GIANNUZZI**, **DI MICCO**, **L'ABBATE**, **MOLLAME**, **QUARTO**, **CORBETTA**, **LOMUTI**, **CRUCIOLI**, **BOTTO**, **AGOSTINELLI**, **ABATE**, **PUGLIA**, **MARINELLO**, **DI MARZIO**, **CAMPAGNA**, **Giuseppe PISANI**, **CASTELLONE**, **ENDRIZZI**, **CASTIELLO**, **ROMANO**, **AUDDINO**, **DRAGO**, **GUIDOLIN**, **LOREFICE**, **GALLICCHIO**, **LANNUTTI**, **PESCO**, **LEONE**, **FENU**, **EVANGELISTA**, **D'ANGELO**, **FATTORI**, **PARAGONE**, **ORTOLANI**, **ROMAGNOLI**, **FEDE**, **MATRISCIANO**, **NUGNES** e **LA MURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

Onorevoli Senatori. - Attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza. Molto spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione. Naturalmente, in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute. Questo disegno di legge ha, quindi, lo scopo di eliminare una vera e propria anomalia rispetto al contenuto della sentenza, la quale dovrebbe tenere la parte vittoriosa del processo esente da ulteriori spese.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente».

## 1.2.2. Relazione 892-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 892-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Buccarella

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2022

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

d'iniziativa dei senatori GAUDIANO , URRARO , BOTTICI , DI NICOLA , PIARULLI , DI PIAZZA , ANGRISANI , GIANNUZZI , DI MICCO , L'ABBATE , MOLLAME , QUARTO , CORBETTA , LOMUTI , CRUCIOLI , BOTTO , AGOSTINELLI , ABATE , PUGLIA , MARINELLO , DI MARZIO , CAMPAGNA , Giuseppe PISANI , CASTELLONE , ENDRIZZI , CASTIELLO , ROMANO , AUDDINO , DRAGO , GUIDOLIN , LOREFICE , GALLICCHIO , LANNUTTI , PESCO , LEONE , FENU , EVANGELISTA , D'ANGELO , FATTORI , PARAGONE , ORTOLANI , ROMAGNOLI , FEDE , MATRISCIANO , NUGNES e LA MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018

*nella seduta del 26 maggio 2022*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**sul disegno di legge**

(Estensore: Borghesi)

9 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti**

(Estensore: Borghesi)

28 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriore emendamento**

(Estensore: Parrini)

8 marzo 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

**sul disegno di legge**

(Estensore: Evangelista)

21 luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

**sugli emendamenti**

(Estensore: Lomuti)

17 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del parere favorevole precedentemente espresso sul testo.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: Agnese Gallicchio)

25 maggio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, delle parole da: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria » fino a: « soccombente » con le seguenti: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa. ».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa dei senatori Gaudiano ed  
altri

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente ».

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato dalla Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente **giudizi civili**, il pagamento dell'imposta grava **sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa** ».

2. **Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.**

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 892  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

**Titolo breve:** *Imposta di registro sugli atti giudiziari*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 174 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 182 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

[N. 186 \(ant.\)](#)

1 luglio 2020

[N. 188 \(ant.\)](#)

9 luglio 2020

[N. 193 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 202 \(ant.\)](#)

24 settembre 2020

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 264 \(ant.\)](#)

28 luglio 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

[N. 282 \(pom.\)](#)

19 ottobre 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 285 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

[N. 286 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 288 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 301 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 314 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

[N. 315 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 318 \(pom.\)](#)

24 maggio 2022

[N. 320 \(ant.\)](#)

26 maggio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.3.2.1.1. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 174 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020**  
**174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**  
(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

La relatrice **DRAGO** (M5S), dopo aver richiamato i punti salienti della propria relazione, preannuncia che la proposta di parere che sottoporrà alla Commissione conterrà una osservazione relativa ad una direttiva che concerne anche le competenze della Guardia di finanza.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **BOTTICI** (M5S), in considerazione della complessità del provvedimento, chiede di rinviare l'inizio della discussione generale. Informa peraltro che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, sono stati depositati presso la 14<sup>a</sup> Commissione degli utili contributi da parte degli auditi.

Si associa alla richiesta il senatore **MARINO** (IV-PSI), che esprime l'opportunità di approfondire la documentazione disponibile.

Il **PRESIDENTE** condivide la proposta dei colleghi e la sottopone alla Commissione, che conviene. Incidentalmente manifesta poi perplessità sullo strumento della legge di delegazione europea, che a suo parere rappresenta una sorta di provvedimento *omnibus* di recepimento delle direttive e dei regolamenti europei. Riconosce che la legge n. 234 del 2012 consente tale recepimento anche al di fuori della legge di delegazione europea, ma giudica una simile previsione di difficile attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1443) RUFÀ ed altri.** - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

**(1521) RUFÀ ed altri.** - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** informa che alla scadenza del termine non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al testo unificato.

Il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) informa che per un disguido non è stato possibile presentare un emendamento. Chiede quindi se sia possibile riaprire il termine degli emendamenti.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola i senatori **MARINO** (*IV-PSI*), **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) e **DE BERTOLDI** (*FdI*), il **PRESIDENTE**, verificato il consenso della Commissione, acconsente ad una trasmissione in tempi solleciti, specificando che non si tratta di una riapertura dei termini.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri.** - *Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Discussione e rinvio)

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) fa presente che il disegno di legge di iniziativa del gruppo Movimento 5 stelle, a prima firma senatrice Gaudiano, reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. In premessa ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 reca il testo unico delle norme sull'imposta di registro, che definisce con completezza tutti gli aspetti giuridici dell'imposta e gli elementi procedurali.

Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata.

Per chiarire tale punto di vista, il relatore ripercorre brevemente le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica: l'articolo 16 chiarisce che la registrazione è eseguita, "previo pagamento dell'imposta liquidata"; il pagamento è una condizione per effettuare la registrazione; l'articolo 18 specifica che "la registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 16, attesta l'esistenza degli atti a attribuisce ad essi data certa"; l'articolo 37 prevede che "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato

sentenze straniere, sono soggetti all'imposta, anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono ancora impugnabili"; infine l'articolo 57 prevede che "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta (...) le parti in causa".

Il relatore osserva che, come rilevato anche dai proponenti, nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Per tali motivi si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Passando a svolgere alcune considerazioni di commento, il relatore ritiene che, per una migliore redazione normativa, sarebbe preferibile premettere al comma 1 l'espressione "In deroga a quanto previsto dal primo periodo, ..." altrimenti nello stesso comma sarebbero inserite due diverse previsioni per la stessa fattispecie. In sostanza, rispetto all'insieme degli atti giudiziari, solo per quelli "in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" (secondo la espressione che ritroviamo anche nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica), il principio generale del pagamento in solido non vale e si prevede il pagamento della parte soccombente.

In termini formali, il disegno di legge non prevede correttamente una norma di copertura, poiché non si prevede un maggior onere o una minore entrata; in termini sostanziali viceversa andrebbe forse posto un problema, ma sarà la valutazione della commissione 5 a dare indicazioni in proposito.

Nel merito, va tenuto presente che se l'anomalia è causata dal mancato versamento della parte soccombente, addossare per legge l'onere ad essa non sembra in grado di risolvere la problematica: in caso di inerzia e di mancato pagamento, la parte vincitrice non avrebbe oltretutto strumenti immediati e concreti per ottenere la registrazione della sentenza. Forse una misura alternativa, per tutelare maggiormente la parte vincitrice, potrebbe essere di non modificare il principio generale del pagamento in solido e prevedere un credito di imposta o di detrazione del 50 per cento a favore della parte vincitrice, in caso di pagamento per intero, lasciando poi all'Agenzia della riscossione l'onere di rivalersi sulla parte soccombente.

Conclude con un'ulteriore osservazione, ritenendo possibile un'ulteriore alternativa, con la previsione dell'obbligo di versamento a carico della parte vincitrice in via surrogatoria rispetto alla parte soccombente dopo che l'Agenzia delle entrate ha esperito inutilmente il recupero del mancato versamento.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) in premessa manifesta perplessità sull'efficacia del sistema giudiziario italiano e, pur comprendendo le finalità del provvedimento, avanza una proposta alternativa, che avrebbe una duplice funzione, da un lato semplificare le procedure e, dall'altro, rendere certi i costi del procedimento giudiziario. A suo parere infatti, piuttosto che spostare l'onere delle spese di registrazione esclusivamente sulla parte soccombente, sarebbe più opportuno contemplare tutti gli oneri del procedimento nel contributo unificato, che costituisce l'onere per introdurre e dare corso ad un procedimento giudiziario in sede civile e amministrativa.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda i lunghi tempi della giustizia civile così come quelli delle risoluzioni alternative delle controversie, che pure avrebbero dovuto essere molto più brevi. Manifesta poi apprezzamento per il principio sotteso al provvedimento in esame, che potrebbe anche costituire un freno alle cosiddette liti temerarie. Chiede tuttavia se non sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione sugli oneri finanziari, in quanto, a suo parere, si potrebbe configurare un minore incasso per l'Erario.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) riconosce al provvedimento il merito di affrontare un problema reale e

di proporre una soluzione ragionevole, anche se giudicherebbe opportuno indicare i termini entro cui la parte soccombente deve provvedere al pagamento delle spese di registrazione.

Quanto alla proposta del senatore De Bertoldi, pur ragionevole, manifesta la propria contrarietà, in quanto la scelta di aumentare la quota da destinare al contributo unificato, pur potendo semplificare le procedure, limiterebbe l'accesso alla giustizia, riservandolo quasi esclusivamente ai più abbienti. In proposito, ricorda le recenti esperienze che hanno riguardato la giustizia amministrativa, con una diminuzione delle cause in forza dell'aumento dei costi, che sono diventati inaccessibili, sancendo una discriminazione sulla base del reddito.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) giudica condivisibile il testo in discussione e invita il senatore De Bertoldi a riconsiderare il proprio giudizio e la proposta alternativa avanzata, che potrebbe comportare troppe complicazioni. Il provvedimento infatti offre l'opportunità di procedere con un accordo politico trasversale e permette al Parlamento di offrire rapidamente il proprio contributo per la soluzione di un problema molto sentito.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*M5S*) ricorda che l'aumento del contributo unificato è stato voluto proprio per ridurre l'accesso alla giustizia e deflazionare il sistema giudiziario e ritiene quindi inopportuno procedere a ulteriori aumenti.

Evidenzia poi la perdita di prestigio della magistratura, anche a causa delle notizie emerse dalle intercettazioni disposte dalla procura di Perugia, che ha minato ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia. In proposito richiama il giudizio molto negativo espresso in passato da Ferdinando Imposimato sulle correnti in magistratura - in proposito si dichiara favorevole al sorteggio per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura - ed esprime solidarietà al senatore Salvini e a tutti coloro che sono stati oggetto di considerazioni confidenziali da parte di giudici, magari titolari del procedimento che li riguarda.

Infine ricorda i successi giudiziari ottenuti dall'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) di cui è stato presidente, anche presso la Corte costituzionale a tutela dei consumatori contro lo strapotere delle banche e della finanza.

Il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara amareggiato per la scarsa solidarietà espressa nei confronti del senatore Salvini e sottolinea la scarsa fiducia dei cittadini nei confronti, sia della giustizia, per i costi esagerati, che possono mettere a repentaglio anche la solidità di un'azienda, sia dei magistrati, per alcune sentenze discutibili.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*), che giudica suggestiva, la proposta del senatore De Bertoldi ma non accoglibile. Ritiene errato equiparare il contributo unificato e l'imposta di registro. Il primo infatti è l'importo dovuto al momento della iscrizione a ruolo ed è stabilito in relazione a scaglioni, mentre la seconda è una tassazione indiretta, quindi non viene applicata sulla registrazione in quanto tale, ma trova il suo presupposto nel trasferimento di ricchezza, e negli effetti giuridici della causa. Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento sul punto.

Conferma che il progressivo aumento del contributo unificato è stato voluto per disincentivare il ricorso alla giustizia e ricorda che fino al 2002 la registrazione della sentenza era addirittura necessaria per riconoscerne l'efficacia esecutiva.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede al rappresentante del Governo l'entità delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di registrazione delle sentenze.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire al più presto i dati richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) sollecita la risposta all'interrogazione 3-01588, a sua prima firma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà gli opportuni contatti col Governo.  
Informa inoltre che, con riferimento ai disegni di legge nn. 788, 79 e 1287, in materia di recupero crediti in sofferenza, dà conto brevemente dell'orientamento emerso in Capigruppo e di cui ha informato la Presidenza del Senato in merito allo svolgimento delle audizioni in presenza di soggetti esterni nelle giornate di lunedì, venerdì o giovedì pomeriggio; informa poi che sono pervenuti dagli auditi ulteriori contributi scritti, che sono a disposizione dei commissari.

Il senatore [FENU](#) (M5S) ritiene che le audizioni si possano svolgere in videoconferenza, con ciò permettendo la partecipazione anche di senatori assenti per comprensibili motivi di cautela come il senatore Sciascia .

Il [PRESIDENTE](#) esprime apprezzamento per la proposta del senatore Fenu.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) propone di chiedere alla Presidenza del Senato la possibilità di svolgere le audizioni in presenza nella tarda mattinata di martedì.

Il senatore [MARINO](#) (IV-PSI) evidenzia le particolari condizioni del trasporto nazionale e invita a valutare con attenzione l'organizzazione del calendario delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), valutate le posizioni espresse, rinvia la discussione sul tema all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato per domani alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.3.2.1.2. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 182 (pom.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020**  
**182<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 maggio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, con riferimento alla richiesta precedentemente avanzata dal senatore De Bertoldi, chiarisce che gli elementi pervenuti dalla Agenzia delle entrate, dal Dipartimento delle finanze e dal Ministero della giustizia non consentono al momento una compiuta valutazione dell'entità delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di registrazione delle sentenze. Dichiara la disponibilità a fornire i dati richiesti in una prossima seduta.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario, ritiene che i dati richiesti dal senatore De Bertoldi, che potrebbero comunque essere forniti in forma complessiva, non siano dirimenti per il prosieguo dell'esame del provvedimento, che si pone l'obiettivo di modificare l'attuale disciplina in materia di soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, senza influire sul gettito per l'erario. In proposito riterrebbe tuttavia opportuno ascoltare in audizione i rappresentanti della Agenzia delle entrate, circa la portata delle misure proposte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'intenzione di fornire tutti i dati necessari in forma aggregata, anche per offrire il miglior contributo del Governo alla fase istruttoria del provvedimento.

Il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*) richiama i tratti salienti del proprio intervento in discussione generale e rivendica la necessità di disporre del complesso dei dati in materia. Infine, ribadisce la proposta alternativa già avanzata, che potrebbe essere oggetto di specifico emendamento, in base alla

quale, senza intervenire sull'onere delle spese di registrazione, si potrebbero concentrare tutti gli oneri del procedimento nel contributo unificato, che costituisce il costo per introdurre e dare corso ad un procedimento giudiziario in sede civile e amministrativa, senza gravare sulla sola parte soccombente.

Il [PRESIDENTE](#) incidentalmente fa notare al relatore che, come da indicazioni dei senatori questori, le audizioni in presenza dei soggetti interessati potranno svolgersi a partire dal 1° luglio prossimo.

Prende atto la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***  
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [DRAGO](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) richiama l'iniziativa organizzata a Catanzaro davanti alla filiale della Banca d'Italia per contestare la resistenza delle banche nel concedere risorse alle imprese, anche con la garanzia dello Stato, nonostante l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto liquidità. In considerazione degli innumerevoli e circostanziati casi denunciati in tutta Italia, riterrebbe dunque necessario che la Commissione procedesse con una specifica indagine conoscitiva e convocasse con urgenza in audizione i vertici dei vari istituti di credito, così da comprendere i motivi per cui viene apertamente negato l'accesso al credito a cittadini e imprese.

Il [PRESIDENTE](#) condivide la richiesta del senatore Di Nicola, tuttavia fa notare che alcune audizioni sulla specifica questione si sono già svolte presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) rileva l'inopportunità di sovrapporre i lavori delle due Commissioni, rimarcando che si sta verificando quanto già rilevato in sede di bicamerale, poiché il programma delle audizioni investe le competenze delle Commissioni permanenti competenti.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) riconosce l'esistenza del problema denunciato dal senatore Di Nicola, ma lo attribuisce alle mancanze del cosiddetto Decreto liquidità, che non ha tutelato con una manleva penale, come segnalato dal Governatore della Banca d'Italia e dai vertici dell'ABI, l'attività di erogazione di credito per i prestiti superiori a 25.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessario un coordinamento tra i lavori delle due Commissioni, anche per evitare sovrapposizioni e duplicazioni. Assicura intanto che verrà acquisita tutta la documentazione

fornita alla Commissione di inchiesta che sarà ritenuta utile.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2019*",

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876; l'obiettivo dell'articolo 10, come chiarito anche in sede di audizione dalla Banca d'Italia, è quello di tener conto delle lacune emerse con le grandi crisi finanziarie del 2008 e del 2011, rafforzando conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento nei punti in cui i precedenti interventi, attuati con il Regolamento (CRR) del 2013, non avevano inciso. Tale obiettivo, di per sé condivisibile, potrebbe trovare un oggettivo ostacolo nel rilevante cambio di prospettiva imposto dalla crisi derivante dall'epidemia da Covid-19, anche per gli aspetti di gestione prudenziale; in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera d), detta un criterio di delega specifico per esercitare la discrezionalità nazionale relativa all'identificazione dell'autorità deputata ad esercitare il potere - peraltro già previsto dalla normativa vigente - di aumentare, tra l'altro, i fattori di ponderazione del rischio applicati alle esposizioni garantite da immobili, se necessario per riflettere l'effettiva rischiosità del comparto. Si tratta evidentemente del riflesso della crisi finanziaria che identificava proprio nella garanzia degli immobili un possibile fattore di debolezza e di fragilità dell'intermediario creditizio; tuttavia alla luce del probabile indebolimento della capacità delle imprese di ripagare i prestiti e il possibile aumento dei crediti insofferenza, appare gravido di conseguenze considerare i prestiti alle imprese più rischiosi proprio perché garantiti da immobili, laddove le banche sono chiamate oggi ad ampliare il credito erogato. Pertanto l'introduzione di tale facoltà assegnata alla Banca d'Italia, che comunque assume l'obiettivo della stabilità degli intermediari quale scopo della vigilanza, potrebbe affievolire la capacità delle banche stesse di erogare credito e dunque la norma rischierebbe di avere un effetto prociclico;

tale approccio trova riscontro nella decisione della Commissione europea (Atto comunitario COM (2020) 310) di proporre una modifica al regolamento CRR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti e considerando altresì che, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, nonché per la concessione di maggiore flessibilità ai fini dell'introduzione graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale;

premessi inoltre che:

sempre in riferimento alla proposta della Commissione Europea di cui all'Atto comunitario 310, il regolamento CRR II ha introdotto un nuovo articolo 92, paragrafo 1 bis, che impone un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria agli enti a rilevanza sistemica a livello globale. La data di applicazione della riserva era originariamente fissata al 1° gennaio 2022 ma, nel contesto della

pandemia di Covid-19 e in linea con il calendario di attuazione riveduto concordato dal Comitato di Basilea, la data di applicazione fissata all'articolo 3, paragrafo 5, del CRR II è rinviata di un anno, al 1º gennaio 2023 (articolo 2, paragrafo 2, della proposta);

risulta, dunque, rinviata la data di entrata in vigore di disposizioni sulla ponderazione del rischio per attività accantonate a fronte di prestiti, ovvero in materia di trattamento di prestiti garantiti da stipendi pensione;

tenuto conto che:

nell'ambito dei criteri definiti dal disegno di legge in esame all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca alcune modifiche da apportare alla normativa sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari disciplinati dal TUB (intermediari ex art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica) e dal TUF (imprese di investimento e società di gestione del risparmio);

l'obiettivo di tale norma è quello di consentire il recepimento di alcune specifiche indicazioni contenute negli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee (Guidelines for the prudential assessment of acquisitions in the financial sector di EBA, ESMA ed EIOPA) allo scopo di integrare opportunamente il perimetro delle partecipazioni cd. "qualificate" (ossia quelle che comportano il controllo, l'influenza notevole o il superamento di alcune soglie di capitale o di diritti di voto), la cui acquisizione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità di vigilanza;

all'articolo 10, la lettera g) del comma 1 reca disposizioni non riconducibili alla direttiva oggetto del recepimento e consente di integrare e modificare una norma di rango sub-primario, come il decreto legislativo, facendo riferimento agli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Sarebbe pertanto preferibile che fosse esplicitato il riferimento ai documenti che assumono la forma di Linee Guida con indicazione precisa. Inoltre, occorrerebbe indicare con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;

considerato che:

la direttiva 2019/879, che si intende recepire all'articolo 11, non modifica la sostanza e gli istituti di riferimento delle procedure di risoluzione degli enti creditizi, ma si pone in continuità normativa con l'indirizzo di adeguamento alla disciplina internazionale di assorbimento delle perdite, del requisito dei fondi propri delle banche e delle passività ammissibili al bail-in;

la tutela dei risparmiatori rimane punto centrale della normativa in oggetto, mostrando grande attenzione ad un tema estremamente delicato. Si è infatti introdotta una categoria di prodotti finanziari ammissibili al bail-in così da aumentare la capacità delle banche in caso di crisi e, in corrispondenza a ciò, sono stati rafforzati i limiti per la vendita al dettaglio di tali prodotti;

proprio perché la delega è ampia e lascia agli Stati Membri il compito di applicare le prescrizioni MIFID anche ad altri prodotti finanziari, si rende perciò opportuno precisare la portata dei criteri di delega e valutare la data di entrata in vigore rispetto alla data di emissione dei prodotti finanziari, in quanto occorre evitare che vi siano prodotti finanziari per i quali la tutela prevista non sia poi applicabile;

si ribadisce la convinzione che i prodotti sottoponibili a bail-in siano solo i prodotti finanziari emessi dopo il 2016;

si renderebbe perciò opportuno integrare tra i principi di delega degli articoli 10 e 11 criteri e indicazioni che derivino dalle recenti determinazioni assunte dall'Unione Europea in tema di CRRD, in relazione alle misure dirette a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid 19;

rilevato che:

il disegno di legge in esame non fa riferimento ad alcuni atti normativi europei rispetto ai quali si pone un'esigenza di adeguamento dell'ordinamento nazionale; per alcuni di essi ciò potrebbe dipendere dalla circostanza che sono stati pubblicati successivamente alla stesura dello schema del disegno di legge. In particolare, non si fa riferimento ai seguenti atti normativi europei: (i) al regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni; (ii) alla direttiva (UE) 2019/2034 (c.d. investment firms directive, IFD) e al regolamento (UE) 2019/2033 (c.d. investment firms regulation, IFR); (iii) alla direttiva (UE)

2019/2162 e al regolamento (UE) 2019/2160 in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds); (iv) al regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

rilevato altresì che:

nell'allegato A, il Governo ha inserito la direttiva (UE) 2019/1153 in materia di uso agevolato di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine, o perseguimento di determinati reati, senza che siano indicati specifici principi e criteri direttivi di delega,

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, con particolare riferimento alle norme attuative dell'articolo 10, comma 1, lettera d);
- 2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 1, lettera g), indicando con minore genericità gli interventi del legislatore delegato, stante la indeterminatezza dei criteri, che rimangono al livello di mera descrizione degli ambiti normativi senza prefigurare scelte e indicazioni che nella materia appaiono piuttosto delicati e rilevanti;
- 3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo con i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2019/1153, che preveda, in via generale, l'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo di recepimento della menzionata direttiva, al fine di consentire l'accesso alle informazioni sui conti bancari e alle informazioni e analisi finanziarie nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente alle norme applicabili in materia di privacy, eventualmente con la previsione della garanzia di accesso alle informazioni finanziarie e a quelle di altro tipo in misura proporzionale alle finalità perseguite dalla richiamata direttiva, così da assicurare il rispetto dell'assetto istituzionale e di competenze definito dall'ordinamento nazionale. Ciò, alla luce della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative già riconosciute alle autorità competenti in ordine alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati nonché dei meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il recepimento anche delle direttive non inserite nell'originario disegno di legge citate in premessa;
5. valuti la Commissione di merito l'attivazione di un meccanismo attraverso cui i fondi di private equity possano essere collocati, in quote molto parcellizzate, anche presso il risparmiatore e, conseguentemente, dando sempre priorità all'opzione nella quale è previsto l'obbligo del test di adeguatezza.

## 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 186 (ant.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020**  
**186<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alla richiesta del senatore De Bertoldi, consegna una relazione del Ministero della giustizia, integrata da note dell'Agenzia delle entrate, sul tema delle entrate annue per lo Stato derivanti dalle spese di registrazione delle sentenze, e ne anticipa i principali contenuti.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Sottosegretario e acquisisce tale documentazione agli atti della Commissione. Inoltre, annuncia che la stessa verrà a breve distribuita a tutti i senatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Discussione e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore **FENU** (M5S) che, dopo aver ricordato le finalità del provvedimento, si sofferma sulla distribuzione regionale della spesa pubblica nel periodo tra il 2000 e il 2014, come indicata dagli stessi proponenti, evidenziando particolari squilibri, con riferimento a settori come la cultura, la sanità, le reti, le politiche sociali e i servizi idrici, che hanno riguardato alcune Regioni e, in particolare, la Sicilia.

Passando all'esame del testo, richiama diffusamente il contenuto degli articoli, ricordando che l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento e specifica le modalità di identificazione delle Zone franche montane, mentre l'articolo 2 demanda a un decreto del Presidente della Regione siciliana

l'individuazione dei territori montani. I successivi articoli 3 e 4 stabiliscono i benefici a favore delle imprese operanti in tali Zone franche, che consistono in una serie di esenzioni fiscali, nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e nell'applicazione di aliquote IVA agevolate e diversificate. Infine, l'articolo 5 determina i beneficiari della disciplina e l'articolo 6 ne individua gli oneri.

In conclusione, considererebbe opportuno affrontare la tematica degli squilibri economici e del progressivo spopolamento delle aree montane in maniera più ampia e con riferimento all'intero territorio nazionale, in quanto tali problematiche non riguardano solo la Sicilia, ma anche molte altre Regioni. A tal fine, oltre a prevedere, come espressamente indicato dall'articolo 74, comma 4, del Regolamento, l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente, suggerisce lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali che possa coinvolgere diversi soggetti e offrire un quadro più organico della situazione del Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) ritiene che il parere che verrà espresso dalla Commissione affari costituzionali potrà rivestire particolare rilievo, in quanto per le misure agevolative si porrà necessariamente il tema degli aiuti di stato, che pure il Consiglio regionale siciliano tenderebbe ad escludere in considerazione della sentenza della Corte di giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006, con riferimento al carattere dell'autonomia speciale nell'ordinamento italiano.

Apprezza poi le valutazioni finali del relatore e ricorda che il tema dell'impovertimento e dello spopolamento di alcune aree, nello specifico con riferimento alla propria Regione, è oggetto anche del disegno di legge n. 46, di cui è proponente, che reca misure per lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dei territori di confine della regione Piemonte e prevede l'istituzione di specifiche zone franche. Infine, condivide la proposta del relatore di svolgere un ampio ciclo di audizioni che consenta di avere una visione di insieme sulle disomogeneità economiche territoriali e di svolgere successivamente un lavoro più ampio legato all'intero Paese.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), nel condividere gli interventi che si sono susseguiti, ritiene che il provvedimento abbia il pregio di riproporre l'urgente necessità di adottare politiche ulteriori per i piccoli paesi di montagna per dare a tutti i cittadini pari opportunità e pari dignità. In proposito, ricorda che la tematica è stata già oggetto di interventi del legislatore, come nel caso della cosiddetta "legge Realacci", che recava, tra l'altro, misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, ma non è stata dotata di sufficienti risorse, o di iniziative come la Strategia nazionale per le aree interne, ideata dall'ex ministro Barca e di cui è coordinatrice Sabrina Lucatelli.

Anche a suo parere la discussione andrebbe allargata a tutto il territorio del Paese e l'attività del Parlamento, senza condizionamenti emotivi, dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere procedure amministrative e coperture finanziarie diverse a seconda delle condizioni delle singole aree. In conclusione manifesta grande interesse per l'argomento e dichiara la volontà di contribuire al miglioramento del testo al fine di renderlo efficace e idoneo alle necessità.

La senatrice [DRAGO](#) (*M5S*), dopo essersi dichiarata certa che il Parlamento, nonostante il periodo di grande difficoltà, non si farà condizionare dall'emotività, ringrazia la Commissione per la sensibilità dimostrata nell'esaminare la proposta del Consiglio regionale. Il provvedimento, infatti, potrebbe anche rappresentare un modello da applicare in altre aree del Paese.

Con riferimento ai rapporti economici tra Stato e Regione siciliana sottolinea che, secondo il DEFR 2017/2019, lo Stato dovrebbe ancora versare alla Regione per l'IRPEF dal 2003 al 2014 più di trenta miliardi di euro: si tratta di una mancanza grave da tenere sempre in mente.

Giudica poi inconsistente l'obiezione al provvedimento per cui alcuni Comuni potrebbero risultare ricadenti sia nelle Zone economiche speciali che nelle Zone franche montane, godendo quindi

ingiustamente di un doppio beneficio. Assicura infatti che, dopo approfondimenti, il problema dovrebbe riguardare solo quattro Comuni e che comunque per risolverlo basterebbe offrire ai relativi sindaci la facoltà di aderire solo a una delle due opzioni.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) premette il proprio interesse per il tema, che riguarda tuttavia anche altre aree del Paese, anche nell'ambito delle Regioni più ricche. Inoltre, sottolinea che nella relazione descrittiva del provvedimento sono stati forniti dati solo parziali, che andrebbero invece approfonditi nel loro complesso prima di procedere. Facendo infatti un paragone tra Comuni equivalenti per popolazione, per esempio, della Sicilia e del Piemonte, si nota che i primi, rispetto ai secondi, dispongono di più personale, ma mostrano bilanci in difficoltà, non riescono a coprire le spese per i servizi con le entrate fiscali nonostante il gettito IRPEF rimanga nelle casse della Regione. Giudica quindi rischioso prevedere simili agevolazioni solo per la Sicilia, anche perché altre regioni del Mezzogiorno, come nel caso della Calabria, si trovano sicuramente in condizioni peggiori. Ribadisce quindi l'opportunità di approfondire i dati prima di decidere quali vantaggi concedere a determinate aree geografiche.

Il senatore [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le zone montane presentano sostanzialmente in tutto il territorio nazionale le stesse caratteristiche e cioè un alto costo dei servizi pubblici, lo spopolamento e il decremento demografico, l'isolamento e la distanza da determinati servizi. A fronte dei costi altissimi, il prelievo fiscale a titolo di IMU sulle seconde case non è incamerato dai singoli comuni ma viene ripartito tra di essi dopo che è stato destinato allo Stato. A suo parere inoltre in molte realtà montane, come ad esempio il bellunese, i vincoli posti da un ambientalismo di maniera e da una ideologia falsamente ecologica impediscono un reale sviluppo delle zone montane, affidate alle cure di comunità sempre più fragili e poco numerose. Emblematica è la vicenda della gestione della fauna selvatica, in particolare del lupo, nelle realtà montane nella quale si cerca di impiantare attività zootecniche di pregio. Conclude ritenendo opportuno un ampliamento delle norme in discussione anche ad altre realtà orografiche e sociologiche simili.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) svolge una serie di considerazioni circa la portata del comma 3 dell'articolo 74 del Regolamento che sembrerebbe prefigurare anche per le leggi di iniziativa regionale una corsia preferenziale e comunque uno sbocco in Assemblea in caso di inerzia della Commissione cui è assegnato il disegno di legge. Se si dovesse accedere a tale interpretazione o comunque rispettare la lettera dell'articolo 74, la Commissione avrebbe pochissime settimane per valutare le richieste di ampliamento e di estensione della portata normativa del disegno di legge in titolo. Per tali motivi ritiene preferibile focalizzare l'attenzione solo sull'articolato predisposto dal Consiglio regionale della Sicilia e concentrare l'istruttoria sulla plausibilità degli aiuti di Stato e sulla natura dell'autonomia regionale.

A giudizio del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) la pur meritoria iniziativa posta in campo dal Consiglio regionale andrebbe valutata per i reali oneri finanziari e inquadrata in un'ottica nazionale e non solamente autonomistica.

Interviene nel merito il presidente [BAGNAI](#), il quale ritiene che l'intervento proposto vada considerato nel novero di misure equitative e riequilibratrici di divari socioeconomici che caratterizzano diverse aree del paese e anche differenti zone all'interno di un'unica regione. Rispetto a tale squilibri, un intervento meramente finanziario non ha gli stessi effetti di misure che intervengano sulle procedure e sulle infrastrutture delle zone montane. Inoltre, la condizione di isolamento e di spopolamento delle diverse aree montane sembrerebbe essere un fattore positivo rispetto alle prescrizioni sanitarie per contenere la diffusione della pandemia. E' indubbio infatti che la crisi sanitaria e economica ingigantisce i divari già presenti e rende quanto mai urgente un esame approfondito e analitico delle questioni poste dal disegno di legge, sia in termini di riparto delle risorse

finanziarie che di riduzione dei divari economici.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita quindi i Gruppi a far pervenire le indicazioni dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## 1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020**  
**188ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)**  
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore **FENU** (M5S) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore **SAVIANE** (L-SP-PSd'Az), che condivide alcuni dei rilievi contenuti nella proposta del relatore ed esprime perplessità sul testo in esame. Il provvedimento, infatti, essendo stato predisposto prima della pandemia da Covid-19, non tiene in adeguato conto le conseguenze della crisi economica e rischia di rappresentare un ulteriore aggravio per le imprese. Segnala peraltro che i vari Accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche hanno reso sempre più difficile l'accesso al credito per le aziende, che non vengono più valutate sulla base di elementi relazionali e di conoscenza diretta, bensì sulla scorta di indicatori universali applicabili in maniera univoca, a prescindere dalla situazione economica locale. Riportando la propria esperienza imprenditoriale, segnala che alla sua attività, legata al settore edile, viene attribuito un *rating* differente a seconda dell'istituto bancario coinvolto, *rating* che peraltro non tiene più in considerazione *asset* come capannoni e piazzali, cui precedentemente veniva riconosciuto un valore. Con riferimento alle misure anticrisi, manifesta dei dubbi circa l'effettiva efficacia delle misure in tema di prestiti alle imprese, soprattutto con riferimento alle medie e piccole, in quanto i ridotti termini temporali di restituzione degli stessi potrebbero indurre le aziende a rinunciare o comunque a rinviare

ulteriormente qualsiasi tipo di investimento produttivo, come la sostituzione di impianti o l'introduzione di innovazioni tecnologiche.

In conclusione annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Per le parti di maggiore interesse della Commissione segnala l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico e introduce sanzioni in caso di mancato pagamento dello stesso. Inoltre, trasferisce al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Quanto alle restanti parti del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni e l'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano".

Il relatore richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.

Il seguente articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico, l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore e l'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, il 7 e l'8 luglio scorsi, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione nazionale tutela il comparto oro (ANTICO), i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesse che:

l'Atto del Governo in esame interviene sulla disciplina relativa agli indicatori della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stabilendo in particolare che gli effetti della dichiarazione attestata, in presenza della quale non si applicano all'impresa gli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, decorrono dall'esercizio successivo a quello al quale si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata;

il provvedimento in oggetto adotta, relativamente all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;

viene altresì ridefinita la nozione di gruppo di imprese, escludendo dal suo perimetro sia lo Stato che gli enti territoriali e chiarendo il procedimento per la richiesta di misure protettive formulata prima della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione;

considerato che:

l'Atto del Governo in esame, intervenendo sulla disciplina degli OCRI - Organismi di composizione della crisi d'impresa - va ad incidere in particolare sull'individuazione del componente riconducibile al debitore in crisi e sulla qualità dei soggetti che possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi;

la proroga della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa comporta una non condivisibile posticipazione delle disposizioni pensate per rendere più rapida la ristrutturazione dei debiti fiscali mediante la transazione fiscale di cui all'art. 182-*ter* della Legge Fallimentare, laddove in

base alla transazione fiscale le imprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, reversibile o irreversibile, possono proporre all'Agenzia delle Entrate una falcidia ovvero una dilazione di pagamento dei debiti tributari più ampia di quella ordinaria;

la transazione fiscale avrebbe effetti positivi di gran lunga maggiori rispetto alla rottamazione delle cartelle o al saldo e stralcio che, invece, non solo non si applicano ai debiti non iscritti a ruolo, consentono minori dilazioni di pagamento e prevedono solo la falcidia di sanzioni e interessi, ma risultano inadeguati per i casi più critici e di maggiore entità;

ritenuto inoltre che:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame contiene modifiche alle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;

tale articolo, tuttavia, non interviene sul comma 4 dell'articolo 14 del Codice, in base al quale le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;

la formulazione del comma 4 dell'articolo 14 del Codice pone un problema di raccordo con l'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), della Direttiva (UE) n. 2019/1023 sulle procedure di ristrutturazione preventiva e di esdebitazione, in quanto la Direttiva, nel prevedere che gli strumenti di allerta possano includere incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, non menziona affatto, le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi. Inoltre la Direttiva prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non, come invece previsto dal Codice, agli organi di controllo. Risulta dunque evidente come la Direttiva preveda che tali incentivi a segnalare al debitore andamenti negativi debbano effettuare le segnalazioni ai debitori stessi e non ai terzi, come invece stabilito dal Codice;

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame non interviene neppure sull'articolo 12, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; articolo, questo, che pure pone problemi di raccordo con la Direttiva (UE) n. 2019/1023 laddove si prevede che l'attivazione della procedura di allerta, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Al riguardo, non solo la Direttiva, sotto il profilo dell'impianto sistematico, prevede un sistema meno procedimentalizzato in tema di misure di allerta, ma si pone anche più in generale un problema di eccessiva limitazione della libertà contrattuale dei creditori;

ritenuto altresì che:

l'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, prevede che il ricorso al tribunale competente per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata possa essere presentato da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero;

suscita diverse perplessità tale previsione di azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in quanto la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria anche alla luce del fatto che la temporanea incapacità ad adempiere può essere un effetto dell'emergenza epidemiologica, così come nel caso della piccola impresa l'affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale e l'illiquidità dovuta all'emergenza epidemiologica non può essere sinonimo di insolvenza, essendo questo un concetto economico, mentre l'incapacità al pagamento è concetto finanziario;

tali perplessità sono alimentate anche dal fatto che si può presumere che, in caso di previsione della possibilità per il creditore acquirente di NPL di poter presentare istanza per l'apertura di liquidazione controllata, considerate le cifre irrisorie pagate, si assisterà ad un dilagare di richieste di aperture di

liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l'azione di riscossione del credito,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'anticipazione della data di entrata in vigore della disciplina della transazione fiscale, la cui posticipazione dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 disposta dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, risulta non condivisibile alla luce della gravità della situazione finanziaria in cui le imprese versano a causa degli effetti economici della crisi epidemica da Covid-19;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 12 del Codice che, limitando in misura eccessiva i diritti dei soggetti creditori e discostandosi dall'approccio della Direttiva (UE) n. 2019/1023, prevede che l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita non costituiscano causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In subordine, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che l'attivazione delle procedure di allerta o la presentazione di istanza di composizione assistita non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti o di revoca degli affidamenti, in modo tale da mantenere così la possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 4 dell'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di allineare la disciplina di quest'ultimo alla Direttiva (UE) n. 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), non menziona affatto le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi e che, inoltre, prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di superare l'attuale previsione circa la possibilità di un'azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, possibilmente anche sostituendo la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con il valore medio di un mutuo prima casa, nonché valutando l'opportunità di stabilire la non azionabilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del creditore acquirente di NPL.

## 1.3.2.1.5. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020**  
**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente **BAGNAI** dà la parola al relatore **D'ALFONSO** (PD), che si riserva di presentare una proposta di parere nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore **FENU** (M5S), d'intesa con il relatore, senatore Buccarella, propone un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di condurre ulteriori approfondimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto**

*corrente*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), prima di sottoporre alla Commissione un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alla luce del quadro emerso nel corso delle audizioni svolte, ritiene opportuno un rinvio dell'esame del disegno di legge, anche per un confronto con il primo firmatario, senatore Siri.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI  
INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi il signor Vincenzo Lapunzina e il dottor Riccardo Compagnino, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 202 (ant.) del 24/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020**  
**202<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (n. 194)** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE**, tenuto anche conto della natura della Convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nel parere un invito a considerare, a seconda delle *performance* offerte in materia di riscossione, forme di soluzioni premiali, sotto forma di investimenti, oppure sanzionatorie.

Quanto alla tempistica nella presentazione dell'Atto in esame, auspica un ulteriore anticipo per il prossimo anno, preferibilmente nei mesi di marzo o aprile.

Il relatore **MARINO** (*IV-PSI*), dopo aver ribadito la richiesta al Governo circa l'acquisizione di dati circa gli effetti del provvedimento di saldo e stralcio, anche per poter esprimere un giudizio compiuto sull'iniziativa varata dal precedente Governo, manifesta apprezzamento per i contenuti emersi nel corso della discussione, molti dei quali considera condivisibili. Si associa poi all'auspicio espresso dal Presidente circa i futuri tempi di presentazione dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione.

Riprende quindi il dibattito, nel quale prende la parola il senatore **BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*), che richiama polemicamente i toni usati per invocare la lotta all'evasione fiscale sottolineando da un lato, l'opportunità di approfondire la fondatezza di dati forniti e le metodologie di calcolo adottate, dall'altro contestando la narrazione prevalente su ceti sociali responsabili del mancato gettito.

L'esaltazione dello strumento della limitazione alla circolazione del contante sembra infatti attribuirne la responsabilità esclusivamente a determinati soggetti, tralasciando le frodi finanziarie e l'evasione bancaria e dei lavoratori dipendenti, in quest'ultimo caso per interessi elettorali. I lavoratori autonomi sarebbero dunque, per esclusione, gli unici evasori, peraltro per una cifra superiore a 100 miliardi di euro, da destinare all'Erario. Si chiede quindi ironicamente se tali risorse, in qualsiasi modo ottenute, possano essere sottratte al circuito economico o no.

Invece di parlare di apologia culturale dell'evasione, ritiene sarebbe necessaria maggiore cultura macroeconomica, anche per evitare che si diffonda la convinzione che la crisi italiana sia una crisi di debito pubblico e che la soluzione si trovi nel controllo degli scontrini fiscali e nel taglio agli sprechi, facendo rientrare in questi anche il Parlamento. A suo parere, tale impostazione politica, che ha fornito le basi alle politiche di austerità, ha giustificato il "montismo" anche presso gli elettori, con il paradosso che una forza politica nata per rompere il sistema ha finito per dare copertura alle forze di conservazione, anche in Europa. Il *Recovery Fund* infatti è una sorta di Patto di stabilità e crescita in versione rassicurante.

Riporta poi le esperienze di diversi imprenditori che, in sede di indagine fiscale, ricavano spesso l'impressione che gli operatori dell'Agenzia abbiano degli obiettivi di *budget* e che li sottopongano, con le loro determinazioni, spesso di modesta entità, a una sorta di estorsione legalizzata. Giudica indispensabile cambiare tale percezione, così come ridurre il livello di imposizione fiscale, divenuto ormai insostenibile, anche alla luce dell'attuale situazione economica. Conclude evidenziando la contraddizione di un fisco che si mostra sempre molto conciliante con i grandi potentati finanziari internazionali e severo nei confronti dei cittadini: un comportamento che sembra non piacere più nemmeno agli elettori.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si riserva di intervenire in un'altra seduta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, riservandosi di svolgere successivamente un intervento di replica fa presente che la digitalizzazione, l'aumento dei costi della riscossione e i servizi dell'attività dell'Agenzia delle entrate potrebbero essere affrontati nel corso dell'audizione del direttore Ruffini. Con riferimento invece alle considerazioni del senatore Bagnai sui dati relativi all'evasione fiscale, assicura che essi sono il frutto dell'attività di una specifica commissione che lavora sulla base di metodologie riconosciute e applicate anche a livello internazionale. In una prossima occasione ritiene sarebbe possibile, se non opportuno, un confronto sul tema, magari anche con lo svolgimento di una audizione dedicata.

Conferma poi che l'orientamento del Governo è quello di rendere sempre più efficace l'attività di riscossione e di ridurre l'evasione fiscale, destinando le risorse recuperate alla diminuzione delle tasse. Infine, deposita agli atti della Commissione i dati richiesti dal relatore Marino, circa gli effetti della misura del "saldo e stralcio".

Il presidente [D'ALFONSO](#) (*PD*), nel merito, anticipa che sottoporrà al dottor Ruffini, prendendo spunto da perplessità relative alla relazione di accompagnamento all'Atto del Governo in titolo, alcune domande specifiche. Manifesta infatti l'esigenza che il Parlamento conosca l'andamento trimestrale dell'attività di riscossione, così come abbia contezza, anche per poter svolgere una sorta di attività di vigilanza, dello stato del piano di ammortamento delle dilazioni. Infine ringrazia il Sottosegretario per la documentazione fornita, che sarà messa a disposizione di tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, con riferimento al disegno di legge n. 892, recante modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa altresì che da oggi è iscritto all'ordine del giorno l'atto n. 573: Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2020-2022 (*Doc. CII, n. 1*), relatore il senatore Marino, sul quale si svolgeranno le audizioni di rappresentanti di Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Guardia di finanza, Demanio e Dipartimento delle finanze. Tale atto consente un inquadramento generale anche delle tematiche affrontate con l'atto del Governo n. 194.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## 1.3.2.1.7. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021**  
**264<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**TOFFANIN**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020**

**(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente **TOFFANIN** ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici**

**(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta**

*storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore [TURCO](#) (M5S) fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore [FENU](#) (M5S), che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente [TOFFANIN](#) propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (Misto-Italia dei Valori), che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La [PRESIDENTE](#) informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [FENU](#) (M5S) chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di

cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.

In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.

L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1712) SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese**

**(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto**

**(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**

**(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore **PITTELLA** (PD), il relatore **BUCCARELLA** (Misto-LeU-Eco) informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981**

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riprodotte di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge, premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;

con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo; tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*; considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;
- in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;
- analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a

- presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;
- in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;
  - in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;
  - in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, "lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;
  - all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;
  - in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;
  - in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;
  - consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
  - valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1708](#)

### Art. 1

#### 1.1

#### IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».*

### Art. 2

#### 2.1

#### IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate*

secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

*Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.*

Art. 4

#### 4.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 5

#### 5.2

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»*

## 1.3.2.1.8. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 281 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021**  
**281<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente **D'ALFONSO** dà conto degli esiti dell'Ufficio di presidenza testé svoltosi informando che è stata programmata l'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio per affrontare le questioni gestionali e organizzative che interessano tale ente.

Analoga procedura informativa vedrà coinvolto, in tempi diversi, il Direttore dell'Agenzia delle dogane, per esaminare le questioni che potranno porsi rispetto alla specifica attività di controllo e vigilanza sugli scambi commerciali con l'estero.

E' stata inoltre accolta la proposta del senatore Perosino di richiedere un affare assegnato avente ad oggetto la verifica della riforma delle Banche di credito cooperativo, prevedendo altresì, in fase istruttoria, un breve ciclo di audizioni dei soggetti interessati, dell'Istituto di vigilanza e del MEF. Sempre in ambito bancario e finanziario, si è convenuto di procedere alla conclusione dell'affare assegnato n. 793 relativo alla classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del *calendar provisioning*.

E' stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2188 del senatore Masini, da parte della senatrice Toffanin, e dei disegni di legge nn. 2157 e 2158 della senatrice Sbrozzini sul credito sportivo, da parte del senatore Marino, ove assegnati.

Per quanto riguarda l'attività legislativa in itinere, l'organo programmatico ha convenuto di riprendere l'*iter* del disegno di legge n. 1708 in materia di zone franche montane, dei disegni di legge nn. 79 e connessi sui crediti deteriorati e del disegno di legge n. 892 riferito all'imposta di registro sugli atti giudiziari.

Per quanto concerne i disegni di legge relativi alla certificazione dei crediti fiscali, è stata accolta la proposta di integrazione del ciclo di audizioni con i rappresentanti di Confindustria.

Il PRESIDENTE conclude ricordando che sulla materia della giustizia tributaria, oggetto di disegni di legge assegnati alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite il cui *iter* è già stato avviato, l'Ufficio di Presidenza ha concordato di avviare un approfondimento informale dei contenuti della relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria, in vista dell'*iter* parlamentare della riforma, in merito alla quale la risoluzione approvata dalle Commissioni competenti di Camera e Senato in materia di riscossione ha già prefigurato un indirizzo.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ( [n. 302](#) )**  
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Esame e rinvio)

Il relatore [FENU](#) (*M5S*) introduce il provvedimento, ricordando che l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 stabilisce che annualmente è stipulato tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, un Atto aggiuntivo alla Convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Con la richiamata Convenzione vengono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, nonché le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente Agenzia delle entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme di riscossione, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

In base al comma 13-*bis* del sopracitato articolo 1, lo schema dell'atto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l'atto aggiuntivo può essere comunque stipulato.

Lo schema di Atto aggiuntivo in esame individua le strategie in materia di riscossione per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021 e i suoi contenuti sono stati definiti in coerenza con le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza 2021 e con le priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 (adottato il 15 luglio 2021).

Nella Relazione che accompagna il testo si evidenzia che, ai fini della stesura del documento, si è altresì tenuto conto delle disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Passa quindi all'esame del testo dello schema, evidenziando che l'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 specifica che, con l'Atto in esame, si dà attuazione alle previsioni dell'articolo 1 del decreto-legge 193 del 2016 che disciplina l'atto aggiuntivo alla convenzione. Il successivo articolo 3 stabilisce che l'Atto aggiuntivo regola per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 i rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate. L'articolo 4 definisce gli impegni istituzionali dell'Agenzia delle entrate- riscossione. L'articolo 5 riguarda le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia. L'articolo 6 dispone che il MEF-Dipartimento finanze si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all'Agenzia le risorse stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all'erogazione di tutti i rimborsi e i compensi dovuti secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. L'articolo 7 fornisce delle indicazioni in materia di comunicazione istituzionale. L'articolo 8 riguarda i sistemi informativi. L'articolo 9 stabilisce che l'Agenzia conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie. L'articolo 10 riguarda le modalità di esercizio della

funzione di vigilanza. L'articolo 11 chiarisce che il Piano annuale (Allegato 1) individua, in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere nonché i relativi indicatori. L'articolo 12 ricorda che l'Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell'Agenzia delle entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'articolo 13 conferma che lo schema dell'Atto aggiuntivo in esame deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. L'articolo 14 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate possano concordare delle modifiche e delle integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo. Infine, l'articolo 15 disciplina il procedimento utilizzabile per la risoluzione di eventuali controversie.

Quanto agli Allegati, il primo contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2021, mentre il secondo (Flussi informativi per il 2021) definisce le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi. Rammenta poi che, in occasione dell'espressione del parere favorevole sull'atto aggiuntivo alla convenzione dell'anno 2018, la Commissione aveva rilevato la necessità: "di valutare l'opportunità di introdurre, nell'atto aggiuntivo, un principio generale che consentisse, attraverso la completa messa a disposizione dell'agente della riscossione di dati selettivi ed aggiornati, di evitare errori, spesso causati dall'eccessivo utilizzo di strumenti massivi, nonché la ripetizione di procedure ridondanti per il medesimo carico debitorio; di valutare, nell'ottica di favorire e incrementare l'adempimento spontaneo, l'opportunità e la possibilità di definire, nell'ambito dell'atto aggiuntivo, la portata applicativa del divieto di proseguire determinate procedure di recupero coattivo (divieto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193), a fronte del pagamento della prima rata della definizione agevolata, chiarendo che, per effetto di tale divieto, le stesse procedure devono essere prontamente revocate, anziché sospese; di valutare l'opportunità e la possibilità di introdurre nell'atto aggiuntivo un chiarimento, analogo a quello sopra prospettato, relativamente al divieto di prosecuzione di determinate procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata dei provvedimenti di rateazione, emessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973".

Quanto all'atto aggiuntivo del 2019, la Commissione aveva osservato quanto segue: "poiché la riscossione rappresenta il punto finale del recupero di imposte successiva all'azione accertatrice degli enti impositori, solo un'azione coordinata e coerente di tutto il sistema della fiscalità consente di raggiungere i risultati prestabiliti, non solo per ampliare lo spontaneo assolvimento dell'obbligazione tributaria e dare strumenti semplici e non invasivi ai contribuenti per regolare i rapporti con il Fisco, ma anche per dotare le amministrazioni fiscali di strumenti (anche di carattere discrezionale e non automatici) finalizzati ad un corretto assolvimento dei compiti anche con finalità di recupero di imposte evase; nello specifico settore della riscossione la Commissione ritiene non opportuna una riduzione (ove ipotizzata) delle attività consulenziali direttamente o indirettamente a contatto con i contribuenti o loro delegati, trattandosi di una modalità strategica per raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1; nello stesso comparto, la questione di fondo rimane la divaricazione certificata tra l'ammontare dei crediti ormai divenuti inesigibili e le somme effettivamente incassabili (la cifra totale del magazzino ruoli è di 934,4 miliardi di euro e l'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero maggiormente efficaci è di 78,5 miliardi di euro); l'adozione di misure di favore per i contribuenti (riduzione del dovuto, rateizzazione, stralcio e rinuncia da parte dell'Erario) determinano effetti limitati in termini di volume complessivo, incidendo percentualmente sul magazzino totale per circa il 3,5 per cento; più in generale, per effettuare un'analisi parlamentare più compiuta sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario il documento in titolo, con una tempistica più adeguata e con un *focus* particolare sull'adeguatezza delle misure che saranno previste nella manovra di bilancio per il 2020 e sul rapporto tra il contenzioso tributario e l'attività di riscossione, con l'indicazione delle percentuali di soccombenza dell'amministrazione, in ogni grado di giudizio, con particolare attenzione ai giudizi di legittimità.

Si apre il dibattito.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) chiede al Governo se e in quali termini abbia dato seguito alle osservazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione relativamente agli atti aggiuntivi del 2018 e del 2019 e come, nonostante le richieste passate, il documento in esame sia giunto all'esame del Parlamento solo nel terzo trimestre dell'anno.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, sollecita un chiarimento sui 300 milioni destinati all'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana.

Richiama quindi il contenuto dell'Allegato 1, che contiene il Piano annuale dell'Agenzia per il 2021, il quale prevede un volume di incassi stimato di circa 7,180 miliardi di euro per il 2021 (6,4 nel 2020), 11,729 miliardi per il 2022 e 10,397 miliardi per il 2023, a conferma che il volume dei crediti non riscossi, a meno di un drastico intervento legislativo, è destinato ad aumentare.

In conclusione, ribadisce l'opportunità, già manifestata in un precedente parere, che il documento in titolo venga trasmesso al Parlamento entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario.

Il presidente [D'ALFONSO](#) interviene nel merito ritenendo opportuno approfondire alcuni aspetti dell'operato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, focalizzando l'attenzione innanzitutto su un indicatore sintetico di efficienza che potrebbe essere individuato comparando gli incassi dell'Agenzia con il costo unitario, cercando in altri termini di individuare, per ogni cento euro incassati, la percentuale del costo dell'Agenzia; altro aspetto rilevante consiste nel comprendere quali sono i costi che l'Agenzia sopporta per il ricorso a consulenze esterne per gestire il contenzioso. Di tale ultima questione sottolinea la rilevanza in termini informativi, anche da acquisire al di fuori della procedura consultiva in titolo.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*), condivide la sollecitazione del presidente D'Alfonso e auspica che il Governo fornisca i dati relativi al costo delle consulenze esterne, disaggregati, con l'indicazione anche dei professionisti e gli studi legali che negli ultimi tre anni si sono occupati, su mandato dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, del contenzioso tributario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura la massima disponibilità del Governo a soddisfare le richieste di approfondimento, riservandosi al contempo di valutarne la portata, tenuto conto della complessità degli elementi informativi sollecitati.

Evidenzia, quanto all'intervento del Presidente, che il rapporto tra quanto riscosso e il costo delle relative procedure rischia di non essere indicativo ed esaustivo del livello di efficienza dell'Agenzia, che svolge anche altre attività, come quella relativa alla *compliance* dei contribuenti.

In merito alla prima considerazione del senatore Perosino, evidenzia che lo stanziamento di 300 milioni a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si è reso necessario per garantire, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, tenuto anche conto del subentro dell'Agenzia stessa a Riscossione Sicilia Spa.

Riconosce quindi che non tutte le osservazioni contenute nei precedenti pareri sono state recepite dal Governo, anche se numerose questioni che in passato sono emerse nell'esame del documento annuale in titolo sono affrontate con dovizia di informazioni e strumentazioni analitiche nella Relazione sull'andamento dei crediti non riscossi e negli stessi allegati alla Nota di aggiornamento del DEF. Quanto ai tempi di trasmissione dell'Atto in titolo, comprende e condivide le esigenze manifestate, ma invita a considerare che su tale tempistica ha influito l'insediamento del nuovo Governo. Assicura comunque l'impegno dell'Esecutivo a procedere più tempestivamente per il prossimo anno.

Il presidente [D'ALFONSO](#) interviene nuovamente specificando che, una volta acquisita l'attendibilità del rapporto tra incassi e costi, la sua richiesta tende a evidenziare l'andamento nel corso del tempo di

tale indicatore e se esso sia stato o meno influenzato dagli investimenti in dotazioni e in personale che il Parlamento e il Governo hanno deciso di effettuare per potenziare l'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Sarebbe quindi opportuno, analizzato tale dato, verificare l'esistenza o meno di un obiettivo di recupero di efficienza volto a ridurre tale indicatore, in assenza del quale si dovrebbe prendere atto di una rigidità dei costi amministrativi che rappresenta esso stesso un problema.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, relativamente alle ulteriori precisazioni del Presidente, invita a considerare che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non svolge la propria attività sulla base di indicazioni proprie, in quanto è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate.

Le richieste avanzate sembrano dunque riguardare l'efficienza complessiva del sistema di riscossione e potrebbero richiedere tempi più ampi di quelli riservati all'esame dell'Atto in titolo. Assicura comunque il massimo impegno del Governo a fornire il maggior numero di elementi a breve.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## 1.3.2.1.9. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021**  
**282<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ( [n. 302](#) )** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione un documento contenente i chiarimenti richiesti nel corso della seduta del 13 ottobre scorso relativamente agli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale e ai costi sostenuti da Agenzia delle entrate - Riscossione nel triennio 2018-2020.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la rappresentante del Governo e rileva l'importanza degli elementi forniti. Avverte quindi che il documento verrà messo a disposizione dei senatori.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [FENU](#) (M5S), alla luce delle nuove informazioni messe a disposizione dal Governo, chiede di rinviare l'esame del provvedimento.

Si riserva inoltre di presentare uno schema di parere per la seduta di giovedì 21.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la votazione dello schema di parere avverrà nella seduta di giovedì 21, già convocata alle ore 9.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che, a causa di concomitanti impegni di partito, non potrà essere presente. Avverte quindi che trasmetterà eventuali suggerimenti al relatore per le vie brevi.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), in considerazione di un inderogabile impegno di natura personale, preannuncia che potrebbe arrivare in lieve ritardo. Manifesta tuttavia l'interesse a svolgere una breve dichiarazione di voto e a partecipare alla votazione del parere.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto dell'esigenza manifestata dal senatore De Bertoldi, posticipa la seduta di giovedì 21 alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2188) Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, evidenziandone le finalità e richiamando l'importanza del settore degli strumenti e dell'educazione musicale per la formazione dei giovani e la tutela delle tradizioni e delle eccellenze italiane.

Ripercorre quindi le dinamiche del mercato degli strumenti musicali, che, nel 2018, dopo quattro anni di crescita delle vendite, ha registrato una flessione significativa rispetto all'anno precedente, e della composizione della relativa filiera della produzione e della distribuzione, composta in gran parte da ditte individuali a carattere artigianale.

Passando all'esame del testo, composto di un solo articolo, evidenzia che il comma 1, attraverso una modifica della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiunge gli strumenti musicali e i relativi accessori, anche per uso didattico, tra i beni assoggettati all'IVA agevolata al 4 per cento. Conseguentemente al comma 2 vengono eliminati gli strumenti musicali dai materiali per uso scolastico per i quali è prevista l'IVA agevolata al 12 per cento. Infine, il comma 3 contiene la quantificazione, con relativa copertura, degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione introdotta, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In conclusione, non evidenziando particolari criticità, una volta valutata la quantificazione degli oneri, auspica un *iter* spedito del provvedimento, che rappresenterebbe anche un segno di attenzione della politica al settore degli strumenti musicali e dei relativi accessori.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) manifesta particolare apprezzamento per l'iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) si associa al giudizio del senatore De Bertoldi e segnala la necessità di un incremento degli investimenti a favore del settore, che peraltro favorirebbero anche imprese e botteghe artigiane diffuse su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva la situazione di stallo che caratterizza molti provvedimenti all'esame della Commissione, che potrebbero subire un ulteriore rinvio a causa dell'imminente inizio della sessione di bilancio. Chiede quindi alla Presidenza di procedere celermente almeno con quei disegni di legge che potrebbero registrare una larga condivisione. Quanto al suo Gruppo, sollecita una ripresa dell'esame del disegno di legge n. [1712](#), a prima firma del senatore Siri, in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) segnala il disegno di legge n. [892](#), in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, il cui esame è sospeso da tempo.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che tale disegno di legge era già all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) richiama anche il disegno di legge n. [1442](#), a prima firma del senatore Turco, recante "Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali".

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle richieste avanzate, in merito alle quali si riserva di fornire indicazioni più precise anche a seguito delle necessarie interlocuzioni con il MEF, e segnala a sua volta l'opportunità di procedere rapidamente con il seguito dell'esame del disegno di legge n. [1708](#), volto a istituire Zone franche montane in Sicilia, al quale potrebbe far seguito un altro provvedimento, di respiro più ampio, a favore delle zone marginali del Paese, anche attingendo alle risorse rivenienti dal PNRR.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di giovedì 21 ottobre, già prevista alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.3.2.1.10. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 285 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021**  
**285<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) riepiloga le finalità del provvedimento e degli emendamenti presentati, tra i quali l'emendamento 1.2, a sua firma, che tenta di risolvere la situazione in cui la parte vincitrice in un giudizio si trova, di fatto, a pagare l'imposta di registro, salva la possibilità di rivalersi sul soccombente. In proposito, nel sottolineare come tale circostanza si traduca spesso in un processo ulteriormente defaticante, precisa che l'emendamento 1.2 mira ad introdurre un criterio di sussidiarietà in base al quale lo Stato si rivale, in prima battuta, sul soccombente e poi eventualmente sulla parte vincitrice. In conclusione, si domanda se ciò comporti un differimento delle entrate fiscali e manifesta disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione che disciplini anche i casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ricordare l'istruttoria svolta a suo tempo già sul testo originario, fa presente che ad oggi non sono pervenute indicazioni dalla Ragioneria generale dello Stato e dunque la Commissione bilancio non ha ancora reso il suo parere ed è stata richiesta la relazione tecnica. Riferisce comunque che potrebbero esservi incertezze sui tempi di recupero, in quanto non è previsto un termine di decadenza, e si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente le questioni sospese con gli organi competenti.

Il **PRESIDENTE** riassume a sua volta i termini del dibattito, ferma restando l'inadeguatezza della

disciplina vigente che prevede il pagamento in solido delle parti dell'imposta di registro. Nel ribadire le competenze della Commissione sul tema, prende atto delle affermazioni del Sottosegretario sulla esigenza di introdurre dei termini, anche nella prospettiva di non allontanare i cittadini dalla giurisdizione. Assicura dunque che solleciterà la Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del parere, augurandosi che il Governo fornisca in quella sede i chiarimenti opportuni.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) s'interroga sulle ragioni che hanno portato a concepire la solidarietà del debito, ritenendo incongruo che, qualora il soccombente non paghi, debba provvedere la parte vincente. Si domanda pertanto se non sia preferibile la versione originaria del disegno di legge.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con l'emendamento del relatore e sull'esigenza di restituire fiducia ai cittadini. In merito alle coperture, invita a verificare eventuali minori oneri in relazione allo smaltimento di pratiche in giacenza.

Coglie poi l'occasione per segnalare come tra le cause della mancata proroga dei *bonus* si citino i maggiori costi, senza considerare che occorre calcolare anche le entrate generate proprio da tali *bonus*.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) rammenta che l'imposta di registro riguarda il trasferimento della ricchezza e viene quantificata in base al tipo di giudizio.

Riservandosi di approfondire un quesito del senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) in merito alle cause di risarcimento danni, fa notare come non sia sufficiente porre l'onere solo al soccombente, in quanto si creerebbero difficoltà per l'Erario. Quanto ai tempi di recupero delle somme, puntualizza che già la legislazione vigente stabilisce sessanta giorni per il pagamento, salvo poi mettere in atto ulteriori strumenti.

La sottosegretaria GUERRA, dopo aver ribadito che la Ragioneria non ha ancora espresso il parere, puntualizza che i tempi cui faceva riferimento riguardano il passaggio dell'onere di pagamento dal primo al secondo soggetto. Richiama peraltro l'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia sulla disamina dei costi e rammenta pronunce della Consulta in materia.

Il senatore [DI NICOLA](#) (*M5S*) si chiede se anche nei casi in cui la parte vincitrice sia completamente ristorata vi sia l'obbligo di pagare l'imposta di registro. Ritiene infatti che, pur incidendo sul trasferimento di ricchezza, vi sia un vizio di fondo nella impostazione attuale.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la necessità di rivedere la legislazione vigente, tanto più che si tratta di un tema assai influente per la vita dei cittadini.

Il senatore [FENU](#) (*M5S*) reputa utile un approfondimento sulle modalità con cui si procede alla registrazione delle sentenze negli altri Paesi europei.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale suggerimento e assicura che interloquirà con il Presidente della Commissione bilancio affinché il parere sia reso in tempi brevi.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese**

**(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto**

**(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**

**(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni**

***classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) richiama brevemente l'*iter* dei provvedimenti in esame e ricorda che in occasione della seduta del 17 giugno scorso ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta, volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e Pittella. Ne ripercorre quindi i tratti salienti, ribadendo che l'intento è di tenere insieme le esigenze del mondo bancario, l'interesse dell'Erario e la tenuta del tessuto sociale ed economico del Paese. Ricorda quindi che il tema dei crediti deteriorati ha mantenuto la sua attualità nel tempo e sembra doversi aggravare anche a causa della crisi pandemica, coinvolgendo milioni di famiglie e di imprese. Si sofferma in particolare sull'ultimo comma dell'articolo 2, che riguarda l'eventualità in cui i crediti oggetto dell'accordo rientrino in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs).

Riferisce in conclusione che le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve e avverte che c'è ancora da svolgere la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che è già in possesso delle valutazioni e dei suggerimenti della Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze, mentre è in attesa dei dati da parte del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, soprattutto con riferimento all'articolo 5, che sembrerebbe comportare ingenti oneri. Assicura che si farà parte attiva per acquisire gli ulteriori elementi necessari alla prosecuzione dell'esame del testo e garantisce la massima disponibilità del Governo a un confronto, anche informale, con il relatore per l'individuazione delle necessarie soluzioni ai problemi emersi.

Il senatore [PITTELLA](#) (*PD*) conferma l'apprezzamento per il testo unificato predisposto dal relatore, che considera un ottimo punto di equilibrio e una risposta adeguata a un grave problema che coinvolge milioni di famiglie italiane. Nel giudicare favorevolmente l'impegno del Governo al confronto, ritiene tuttavia che l'onere finanziario non possa costituire un pregiudizio all'approvazione del testo. Reputa infatti prima di tutto necessaria una assunzione di responsabilità esclusivamente politica sul tema, al fine di chiarire le posizioni in campo. In conclusione, confida in una rapida ripresa del confronto tra relatore e Governo che permetta di trovare un accordo soddisfacente per i soggetti coinvolti e, tra questi, soprattutto per le famiglie.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la sua parte politica avrebbe voluto affrontare il problema dell'accumulazione delle sofferenze bancarie addirittura prima della crisi provocata dalla pandemia, per accompagnare la ripresa. Col passare del tempo la questione si è poi addirittura aggravata, ma soprattutto sono emerse le resistenze all'individuazione di una soluzione, che solo formalmente sono finanziarie, perché in realtà hanno carattere politico, nel rispetto dell'approccio della vigilanza bancaria indicato dagli Accordi di Basilea. L'Unione europea intende così regolare l'alleggerimento dei bilanci bancari da queste sofferenze e favorire il mercato secondario. Invita quindi la Commissione a occuparsi delle cause delle difficoltà economiche, dell'approccio di Basilea, degli incentivi alle banche a disfarsi dei crediti deteriorati, possibilmente anche con l'audizione di esperti, e degli assetti del mercato secondario degli NPL. Ribadisce l'opportunità di audire il Ministro dell'economia e delle finanze in prossimità delle riunioni dell'Ecofin e sollecita una maggiore adesione del lavoro della Commissione alla produzione normativa europea e all'attualità, mantenendo sempre costante l'interlocuzione col Governo, anche per confermare un ruolo di controllo e indirizzo. Rileva infine con rammarico che su alcuni temi la Commissione si è mostrata subalterna rispetto ad altri organi parlamentari e alla Camera dei deputati, lasciando l'iniziativa a diversi organismi istituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle esigenze manifestate e assicura che se ne farà portatore anche presso il Governo. Anticipa peraltro che la Commissione si occuperà a breve anche del tema delle banche di credito cooperativo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [892](#)

Art. 1

#### 1.1

[Modena](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 1.2

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole «le parti in causa,»;
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose».

## 1.3.2.1.11. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021**  
**286<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** constata la mancanza del numero legale per procedere all'esame di tutti i punti all'ordine del giorno.

Appreziate le circostanze, toglie quindi la seduta.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il **PRESIDENTE** fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre scorso, nell'ambito della discussione dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250, sono stati auditi i rappresentanti di CNA e Coldiretti, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## 1.3.2.1.12. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 288 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021**  
**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2350) Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **MONTANI** (L-SP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Il senatore **DI NICOLA** (M5S) suggerisce, quanto all'ultima osservazione, di aggiungere, in fine, le parole: "e meritevoli di analoghe misure di ristoro".

Il senatore **DE BERTOLDI** (Fdl), nel ribadire l'opportunità di estendere il periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, propone di sostituire, alla seconda osservazione, le parole: ", almeno fino alla fine del 2021", con le altre: "che danno diritto al ristoro".

Si associa il senatore **PITTELLA** (PD), che sottolinea come la misura debba essere legata solo alla esposizione al Covid, senza l'indicazione di una data precisa.

Il relatore accoglie le proposte avanzate e presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*), facendo seguito alla disponibilità già manifestata nel corso della seduta del 27 ottobre, preannuncia che riformulerà l'emendamento 1.2 al fine di disciplinare anche i casi in cui la soccombenza sia parziale.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la vicenda è solo apparentemente minimale, perché in realtà evidenzia l'inadeguatezza della disciplina vigente, che rischia di allontanare i cittadini dalla giurisdizione, visto che, anche in caso di vittoria, sono spesso chiamati a rispondere, in sostituzione del soccombente, di alcune spese della giustizia.

Ringrazia quindi il relatore per il suo contributo e lo esorta a presentare al più presto la riformulazione annunciata.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce che la proposta del relatore potrebbe contribuire a superare alcune delle obiezioni sollevate dagli organismi tecnici. Resta tuttavia ancora pendente la questione relativa al differimento delle entrate fiscali. In proposito suggerisce una serie di interlocuzioni informali al fine di individuare la soluzione più idonea.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) condivide la proposta della rappresentante del Governo e suggerisce di coinvolgere nel confronto anche l'Agenzia delle entrate, che potrebbe offrire degli spunti sulla base dell'attività svolta.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(79) Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese**

**(788) URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto**

**(1287) LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva**

**(2098) PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) informa che le interlocuzioni con il Governo riprenderanno a breve, anche per individuare le eventuali modifiche da apportare al testo unificato presentato nel corso della seduta del 17 giugno scorso.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(2188) Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in risposta alla richiesta avanzata nell'ultima seduta dal senatore Bagnai, chiarisce come il Dipartimento delle finanze sia giunto alla quantificazione degli oneri del provvedimento: sulla base di una spesa delle famiglie per l'acquisto di strumenti musicali che ammonta a circa 540 milioni di euro all'anno, la riduzione dell'aliquota IVA dalla attuale al 5 per cento comporterebbe minori entrate su base annua per l'Erario per circa 91 milioni di euro. Avverte in conclusione che una valutazione definitiva e ufficiale di tali oneri sarà comunque possibile solo sulla base di una relazione tecnica validata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la rappresentante del Governo per gli elementi forniti, dai quali ritiene emerge la grande rilevanza del mercato degli strumenti musicali.

Il seguito della discussione è rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il [PRESIDENTE](#) informa di aver predisposto, con riferimento all'Atto Senato n. 1708, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, la lettera indirizzata al presidente Musumeci di cui aveva anticipato i contenuti nella seduta precedente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) elenca le varie iniziative parlamentari ed extraparlamentari intraprese per avere visione dei documenti relativi alla cessione di Autostrade a Cassa depositi e prestiti e stigmatizza la mancanza di trasparenza che riguarda l'intera trattativa. Dopo aver ricordato i possibili costi dell'operazione per lo Stato, sollecita il Presidente a chiedere di rendere pubblici gli atti e poi di convocare il Ministro dell'economia in audizione per poter discutere della vicenda.

Si associa il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), che denuncia l'atteggiamento del Governo nei confronti delle istanze dei parlamentari e considererebbe una sconfitta per il Parlamento l'eventuale coinvolgimento delle magistrature contabile e penale. In conclusione, chiede l'audizione anche del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle richieste avanzate e si riserva di promuovere le necessarie iniziative in tal senso.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi, almeno fino alla fine del 2021. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante "Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato gravi lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2", premesso che l'iniziativa legislativa si pone apprezzabilmente l'obiettivo di dare un concreto segnale di solidarietà e riconoscenza per i medici che hanno subito le conseguenze dell'esposizione al contagio da Covid -19 in ragione dell'attività svolta, soprattutto nei primi mesi di diffusione della pandemia, con spirito di abnegazione e sacrificio; che l'indennizzo proposto non ha carattere di ricompensa, ma di azione risarcitoria e di vicinanza per gli appartenenti alla categoria medica; che il giusto ristoro è erogato *una tantum* in via diretta agli eventi diritto dall'EMPAM, a sua volta fruitore di un credito di imposta corrispondente alle somme erogate, esprime parere favorevole nel presupposto che la misura del credito di imposta trovi capienza in compensazione delle somme dovute all'erario dall'Ente e si invita pertanto, in tale ipotesi, la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere, fermo restando la previsione degli oneri complessivi, l'utilizzo del credito di imposta anche per l'anno di imposta 2022; in ragione del protrarsi dello stato di emergenza appare opportuno valutare l'estensione temporale del periodo in cui si sono verificati gli eventi dannosi che danno diritto al ristoro. Più in generale, nel ribadire la meritorietà dell'iniziativa, si invita la Commissione di merito a individuare, con gli strumenti regolamentari ritenuti più adeguati, (anche con analoghe e aggiuntive iniziative legislative) ulteriori categorie di lavoratori che hanno sofferto lesioni e danni per aver contratto il virus in ragione dell'attività svolta e meritevoli di analoghe misure di ristoro.

## 1.3.2.1.13. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022**  
**301<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre 2021.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) illustra brevemente una riformulazione dell'emendamento 1.2, recante la sua firma (1.2 (testo 2), pubblicato in allegato), che interviene sull'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (il cui ammontare viene determinato sulla base del valore economico del procedimento in capo alla parte soccombente).

Il testo originario dell'emendamento, prosegue l'oratore, mirava già a garantire l'invarianza finanziaria dell'intervento, sulla base di criteri ispirati al principio di ragionevolezza nel ripartire le spese tra le parti in causa. La riformulazione presentata si propone quindi a superare alcune obiezioni di natura finanziaria espresse dal Governo, aggiungendo una previsione espressa in base alla quale, in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva preliminarmente che la materia su cui interviene l'emendamento in questione è particolarmente complessa e delicata, soprattutto con riferimento alle coperture finanziarie.

Interviene brevemente il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), ribadendo che la nuova riformulazione dell'emendamento interviene sul criterio di solidarietà, ossia sul criterio che maggiormente poteva dar luogo a questioni interpretative.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel ribadire la natura sistemica della problematica in esame e preso atto delle osservazioni formulate dal relatore, si riserva di compiere ulteriori

approfondimenti di dettaglio, impegnandosi a riferire per la prossima settimana.

Il presidente [D'ALFONSO](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [D'ALFONSO](#) preannuncia che nella giornata di mercoledì potrà essere concluso l'esame dei disegni di legge nn. 2333 e 2505, oltre all'Affare assegnato n. 1055.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [892](#)

Art. 1

#### **1.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole «le parti in causa,»;
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli atti dell'Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose. **In caso di soccombenza parziale l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa**».

## 1.3.2.1.14. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 26 APRILE 2022**  
**314<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2425) TURCO ed altri. - Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi**

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore DI PIAZZA, illustra il provvedimento in titolo, riferendo sulla portata delle disposizioni da esso recate, osservando che esso pone la questione dell'adeguatezza delle norme che disciplinano l'attività delle Banche di Credito Cooperativo e si pone l'obiettivo di salvaguardare la diversità del modello di *business* delle banche di credito cooperativo (BCC).

Sottolinea che il disegno di legge si concentra sulla "porzione italiana" del quadro normativo, ovvero il Testo Unico bancario.

Dopo avere dato conto dell'attività svolta e della quota di mercato delle BCC, osserva che il mondo delle BCC conferma anche l'attualità di un modello giuridico mutualistico che dimostra la propria capacità di adattarsi alle esigenze che cambiano, alle specificità territoriali, alla voglia di coinvolgimento dei cittadini, che diventano soci, eleggono gli amministratori scegliendoli nella base sociale e mantenendo in tal modo nei territori la gestione del risparmio locale che diventa credito a imprese e famiglie di quelle stesse aree geografiche.

Anche nel piano d'azione della Commissione Europea, adottato il 9 dicembre scorso, inerente la promozione dell'economia sociale, si riconosce il fondamentale ruolo (con la conseguente necessità di sviluppare quadri coerenti di tutela) di talune forme di impresa tra cui quelle cooperative (e le connesse specificità del modello mutualistico) e le società che più in generale antepongono le finalità sociali a quelle di lucro individuale, reinvestono la maggior parte degli utili nella realizzazione delle loro funzioni sociali, e sono caratterizzate da una *governance* democratica e/o partecipativa.

Svolge ulteriori osservazioni sulla diversità del modello delle banche di credito cooperativo e sulla sua appropriatezza.

Tuttavia, con il dispiegarsi degli effetti della grande crisi finanziaria e dell'incremento preoccupante del debito sovrano la redditività ed il livello dei rischi del sistema bancario nazionale sono stati al

centro dell'azione di vigilanza, che valuta inadeguata la risposta di « mercato » delle BCC, a causa della qualità del credito che è andata diminuendo in modo consistente.

Da tale situazione di difficoltà del sistema bancario, è quindi, scaturita una risposta normativa e regolamentare che non si è limitata a rafforzare i presidi della vigilanza prudenziale, in termini di solidità patrimoniale e di liquidità, ma che ha finito per individuare « soluzioni » organizzative fondate sull'adozione di un modello di *business* ritenuto più idoneo a garantire la stabilità del sistema.

Con queste premesse e su tale impostazione si è definito l'intervento legislativo nazionale di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, che ha introdotto l'obbligo per le BCC di aderire al modello del gruppo bancario cooperativo e che, nelle intenzioni, ha rappresentato la migliore risposta alle difficoltà incontrate da un sistema di banche ritenute subottimali sotto il profilo dimensionale e privo di meccanismi di coesione e coordinamento. E tuttavia, prosegue il relatore, le BCC di minori dimensioni hanno sofferto e soffrono in maggiore misura dell'inasprimento della regolamentazione che ha comportato, da un lato, l'innalzamento non proporzionale dei costi amministrativi ad essa connessi e, dall'altro, ha messo le piccole banche nella condizione di non poter utilizzare gli strumenti di nuova istituzione di gestione delle crisi.

Tali considerazioni assumono ancor più valore alla luce dei cambiamenti, anche Regolamentari, che attribuiscono al valore sociale di impresa un peso crescente nella funzione obiettivo delle banche.

Per tali ragioni, il disegno di legge intende difendere e rafforzare l'identità territoriale del credito cooperativo nel rispetto sia della direttiva (UE) 2019/2034 (cosiddetta « direttiva IFD ») sia del regolamento (UE) 2019/2033 (cosiddetto « regolamento IFR »). Si vuole, pertanto, consentire alle banche di credito cooperativo di scegliere un diverso modello organizzativo e di sistema di tutela istituzionale ritenuto più adeguato e proporzionato rispetto alle dimensioni, alle tipologie di attività svolte e ai relativi rischi assunti.

Il presente disegno di legge intende riformare il quadro giuridico del credito cooperativo, al fine di superare alcuni elementi di criticità e di rigidità della disciplina a cui le banche di credito cooperative sono sottoposte. Allo stesso tempo, il disegno di legge mira ad adeguare la riforma del credito cooperativo introdotta nel 2016 alle nuove linee evolutive emerse nell'ordinamento dell'Unione europea.

In particolare, il presente disegno di legge mira a introdurre idonei e già validati strumenti organizzativi affinché le banche di credito cooperativo possano adottare, in alternativa al gruppo bancario, e nel rispetto di determinati requisiti patrimoniali e reddituali, un diverso modello organizzativo che, similmente alle imprese di investimento, sia più aderente alle loro specifiche dimensioni, alle attività svolte e ai rischi sul sistema finanziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore incaricato, senatore Bagnai, propone alla Commissione un parere non ostativo con condizione, integrato rispetto alla proposta formulata nella precedente seduta a completamento del dispositivo che chiede lo stralcio dell'articolo 32, in accoglimento di alcune osservazioni emerse nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire su tale proposta, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo l'annuncio di voto contrario del senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*) e

di astensione del senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), pone ai voti lo schema di parere non ostativo con condizione (pubblicato in allegato), che viene approvato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [D'ALFONSO](#) comunica gli esiti dell'Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, dando conto dei disegni di legge che i Gruppi hanno sollecitato e della prossima ripresa dell'*iter* dei disegni di legge nn. 892 e 1712.

In relazione al disegno di legge in materia di *governance* delle società quotate, potrà essere compiuta un'istruttoria preliminare prima di avviare l'esame.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:

l'articolo 28 apporta modifiche alla legge n. 287 del 1990 sulla disciplina della valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. *a*), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. *b*) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. *c*);

l'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, trasmettendo ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, nel rispetto del principio della parità di genere.

La Commissione, considerato che:

attribuendo alla Commissione tecnica la facoltà di escludere senza motivazioni alcuni candidati dalla procedura di selezione le si attribuisce un potere di indirizzo politico che va a intaccare l'autonomia del soggetto preposto alla nomina;

la preventiva selezione di un sottoinsieme di candidati in particolare mina il potere di elettorato attivo dei Parlamentari, circoscrivendo il numero dei titolari dell'elettorato passivo, nelle fattispecie in cui l'ordinamento espressamente prevede l'elezione come modalità di designazione dei componenti (in particolare, per il Garante per la Protezione dei Dati Personali e per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni);

a mente del comma 1 sembra inoltre che tale Commissione tecnica debba essere predisposta solo nel caso in cui le nomine siano di origine parlamentare (con elezione da parte delle Camere o designazione da parte dei Presidenti delle stesse), mentre non si ravvisa analoga esigenza per le molteplici fattispecie di nomina governativa, definendo implicitamente un inaccettabile pregiudizio negativo verso la capacità dei corpi parlamentari di svolgere un compito che l'ordinamento affida loro; esprime parere non ostativo con la seguente condizione:

- in ragione della rilevanza e della complessità dell'argomento trattato, e allo scopo di garantire una discussione trasparente e partecipata in merito, sia disposto lo stralcio dell'art. 32 dal provvedimento, in vista di una riforma organica della materia.

## 1.3.2.1.15. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022**  
**315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa la Commissione che, dopo approfondita istruttoria, il Governo ha raggiunto una posizione favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) del relatore. Auspica quindi che la Commissione possa a procedere con l'esame del provvedimento, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Il senatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), relatore, esprime apprezzamento per l'orientamento del Governo.

Il **PRESIDENTE** ringrazia il Sottosegretario per la comunicazione e assicura che si farà portavoce presso la Commissione bilancio affinché il provvedimento venga al più presto calendarizzato in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1712) SIRI e altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre 2021.

Il senatore [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere aggiornamenti sull'*iter* del provvedimento e per sollecitare i Gruppi a manifestare il proprio orientamento sul testo, al fine di comprenderne le rispettive intenzioni e di procedere celermente con l'esame, riassegnando la funzione legislativa al Parlamento. Ricorda infatti che il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, a maggior ragione con la progressiva limitazione dell'uso del contante, è sempre più all'ordine del giorno e può interessare qualsiasi cittadino, esposto alla mercé di istituti di credito che privano unilateralmente il cliente di uno strumento operativo che è ormai parte integrante del nucleo di diritti che connotano lo *status* di cittadini. Auspica altresì un confronto trasparente anche con gli organismi tecnici che sono di ausilio al Governo per spiegare le ragioni del disegno di legge.

Si associa la senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*).

Il senatore [LANNUTTI](#) (*CAL-A-PC-IdV*) condivide l'intervento del senatore Bagnai e si augura che il provvedimento venga approvato al più presto, rendendo anche pubbliche le eventuali contrarietà dei soggetti coinvolti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda la lunga opera di mediazione del relatore con il primo firmatario e con il Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce la lunghezza dei tempi intercorsi finora nel tentativo di giungere a un accordo. Ricorda quindi le varie iniziative assunte, che non sono tuttavia riuscite a raggiungere il consenso unitario necessario, anche per la delicatezza del tema, che attiene sia al rispetto della normativa antiriciclaggio sia alla certezza per le banche di operare senza il rischio di sanzioni.

Auspica tuttavia che nel prossimo confronto tra i soggetti interessati, che si terrà a breve, ossia Ministero dell'economia, Banca d'Italia e UIF, emerga una proposta concreta da portare in Parlamento per affrontare un'esigenza che è certamente oggettiva. Auspica che la Commissione voglia attendere l'esito di tale istruttoria, pur essendo autonoma nel procedere nei tempi che riterrà più opportuni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) interviene con riferimento al decreto-legge di contrasto agli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Atto Senato n. 2564), il cui esame si è concluso nella notte tra domenica e lunedì, per denunciare il mancato rispetto degli accordi intercorsi tra il Governo e il Gruppo di Forza Italia. Chiede quindi al Governo, tenuto conto che gli equilibri della maggioranza si reggono se c'è il rispetto di tutti i soggetti politici, di essere più trasparente e di anticipare l'eventuale impossibilità di accogliere le richieste politiche avanzate.

Il senatore [LANNUTTI](#) (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia l'incoerenza del Governo, che a parole parla di transizione ecologica e poi in sede di Commissioni riunite, in occasione dell'esame del decreto citato dalla collega Toffanin, ha espresso parere contrario su un emendamento volto a semplificare le procedure per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili, che hanno anche la funzione di far risparmiare energia, nell'interesse del Paese, per trasformarlo in ordine del giorno.

Sottolinea quindi la progressiva perdita di potere del Parlamento e stigmatizza la scelta del presidente Draghi di recarsi in visita negli Stati Uniti senza alcun mandato da parte delle Camere.

Il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*) in premessa riconosce le difficoltà di gestione della fine di una

legislatura, ma invita le forze politiche a salvaguardare la dignità del Parlamento nel rapporto con il Governo - in rappresentanza del quale elogia la correttezza dei sottosegretari Freni e Maria Cecilia Guerra - e, soprattutto, con i vari Ministeri, come emerso nell'esame dell'ultimo decreto-legge. Richiama poi la confusione generata dalle scelte del Governo in materia di Superbonus e cessione dei crediti. Chiede quindi l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane per chiedere la ragione delle scelte adottate in materia, prima troppo estensive, poi troppo restrittive, che hanno portato a gravi conseguenze nei confronti delle banche e dei cittadini. Dovrà seguire poi la convocazione in audizione dei vari istituti di credito.

Tutti i Gruppi si associano alla richiesta del senatore Marino.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che terrà conto della richiesta avanzata.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.16. 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 318 (pom.) del 24/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022**  
**318<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

La relatrice **TOFFANIN** (*FIBP-UDC*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Prende la parola in dichiarazione di voto il senatore **DE BERTOLDI** (*FdI*), che giudica poco incisivo un parere che contiene solo osservazioni e nessuna condizione e quindi anticipa il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore **LANNUTTI** (*CAL-Alt-PC-IdV*) si associa e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e**

**(UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( [n. 390](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge del 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) introduce il provvedimento, che intende adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). In particolare, lo schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali di vigilanza ai sensi delle norme del citato regolamento e introduce un quadro sanzionatorio amministrativo per le violazioni del medesimo.

Nella comunicazione del 26 novembre 2014 su un Piano di investimenti per l'Europa, la Commissione europea aveva annunciato l'intenzione di rilanciare i mercati delle cartolarizzazioni di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. L'emanazione del Regolamento (cosiddetto SecReg) fa parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione, noto come pacchetto cartolarizzazioni 2017 (2017 Securitisation Package) che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union, CMU) e il completamento delle riforme normative europee post-crisi finanziaria globale. Il regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2019.

Si segnala che il successivo regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021, in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.

Il relatore dà conto dell'articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) recante principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Ricorda inoltre che il disegno di legge di delegazione europea 2021 (Atto Senato 2481) all'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del già menzionato regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402. Fa poi presente che il termine per la delega slitta di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, l'articolo 1, comma 1, dello schema esplicita le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal nuovo articolo. Al comma 2 del nuovo articolo 4-*septies*.2 sono introdotte le nuove definizioni di "cartolarizzazione", "società veicolo per la cartolarizzazione", "cedente", "promotore", "investitore istituzionale", "prestatore originario", "impresa di assicurazione", "impresa di riassicurazione" ed "enti pensionistici aziendali o professionali", rilevanti ai fini della specifica disciplina in oggetto, mediante esplicito rinvio alle disposizioni del predetto regolamento UE. Ai commi da 3 a 6 del nuovo articolo sono esplicitate le attribuzioni di ciascuna delle Autorità competenti. I commi 7 e 8 del nuovo articolo contengono le norme per l'esercizio dei poteri di vigilanza.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce un nuovo articolo 190-*bis*.2 nel TUF per disciplinare le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402. Il comma 3 dell'articolo 1 novella l'articolo 194-*quater* del TUF, recante disciplina sull'ordine di porre termine alle violazioni, per estenderla alle norme del regolamento (UE) 2017/2402. Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 prevede che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti perverrà nel corso della giornata.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riferisce sulle interlocuzioni avute con la prima firmataria e con il relatore al fine di individuare una soluzione idonea a superare problemi sia interpretativi sia di copertura. Ricorda quindi che il relatore aveva già riformulato l'emendamento 1.2 in un testo 2, che andrà ulteriormente rivisto, anche per individuare un termine interno alla procedura - presumibilmente 60 giorni - e per stabilire una nuova data per l'entrata in vigore del provvedimento, che potrebbe essere il 1° gennaio del 2023.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) anticipa la propria disponibilità in tal senso. Chiede quindi informazioni sul prosieguo dei lavori.

Si apre un breve dibattito, al quale partecipano i senatori [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e Roberta [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*), in esito al quale il [PRESIDENTE](#) dispone l'anticipazione dalle ore 14 alle ore 9 della seduta già prevista per giovedì 26 maggio, al fine di esaminare il nuovo testo dell'emendamento una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come disposto poc'anzi, la seduta già convocata giovedì 26 maggio alle ore 14 è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598**

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo, per le parti di competenza, premesso che

l'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1), estendendo, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3); il comma 4 dello stesso articolo introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

L'articolo 24, comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone economiche speciali (comma 1) ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2).

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In relazione all'anticipazione dell'entrata in vigore al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario per i soggetti che abbiano conseguito nell'esercizio precedente ricavi superiori a 25.000 euro, la Commissione ritiene utile per il sistema impresa non modificare continuamente le misure e le relative tempistiche al fine di renderne certa l'organizzazione e la programmazione. Inoltre, in generale, ma anche per l'utilizzo di pagamenti elettronici, ad un regime sanzionatorio è preferibile un regime incentivante.
2. Esprime apprezzamento per il consolidamento di meccanismi di monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientemente energetico che danno diritto alla detrazione del 110 per cento, nel presupposto che tale misura agevolativa vada sempre di più confermata e consolidata, senza peraltro gravare di ulteriori adempimenti e oneri burocratici i committenti e le imprese esecutrici;
3. valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a rendere pienamente valutabili e conoscibili *ex ante* le opportunità di sviluppo ma anche le novità di gestione delle attività economiche inserite nelle aree ZES, da un punto di vista amministrativo, tributario e di controllo, tenuto conto della pluralità di amministrazioni pubbliche coinvolte sia in sede istruttoria sia in fase autorizzativa e di controllo;
4. valutino le Commissioni di merito l'opportunità di posporre ulteriormente la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, anche in vista di un più stretto

coordinamento tra l'articolo 42 del decreto e quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare. La Commissione infatti, considera che, stante la situazione attuale di grave difficoltà in cui versano le imprese con conseguente pericolo di segnalazione alla centrale rischi della Banca Centrale, e nonostante la Direttiva Europea (UE) 2019/1023, risulta inopportuna l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

## 1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 320 (ant.) del 26/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6ª)**  
**GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022**  
**320ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 maggio scorso.

Il **PRESIDENTE** dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo e sui relativi emendamenti presentati.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*), in ossequio al parere della Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.2 (testo 2) nell'emendamento 1.2 (testo 3), pubblicato in allegato. Ne illustra quindi i contenuti, chiarendo che il nuovo testo rappresenta il frutto delle interlocuzioni con la prima firmataria e il Governo volte a superare le criticità emerse con la precedente stesura, che poneva questioni interpretative e di copertura. La nuova procedura individuata, per la quale è stato stabilito un termine di 60 giorni, prevede dunque una parziale revisione del principio di solidarietà, a favore della parte vincitrice in giudizio, e presenta caratteristiche di ragionevolezza e fattibilità. La decorrenza dei 60 giorni garantisce sia le parti che l'Agenzia delle Entrate; fa presente, infine, che la nuova normativa si applicherà per gli atti depositati a partire dal 1° gennaio 2023.

Il **PRESIDENTE** rileva l'importanza dell'argomento in esame, in quanto l'inadeguatezza della disciplina vigente rischia di allontanare i cittadini dalla giurisdizione.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'unico articolo del disegno di legge.

Il relatore **BUCCARELLA** (*Misto-LeU-Eco*) invita al ritiro dell'emendamento 1.1, al quale aggiunge la firma il senatore **PEROSINO** (*FIBP-UDC*).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa al relatore nell'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 3), condividendo le osservazioni del relatore, con particolare riferimento alla previsione del comma 2, volta a disciplinare la nuova disposizione per gli atti depositati a partire dal 1° gennaio 2023.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo 1, posto ai voti, è accolto.

Non essendovi ulteriori articoli, si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi al relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) il mandato a riferire oralmente in senso favorevole sul testo, discusso in sede redigente, del disegno di legge n. 892, autorizzando al contempo a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'unanimità dei consensi.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [892](#)

Art. 1

**1.2 (testo 3)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.»

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 892  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

**Titolo breve:** *Imposta di registro sugli atti giudiziari*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 84 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 92 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

**Sottocomm. pareri**

[N. 160 \(pom.\)](#)

8 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 184 \(nott.\)](#)

21 luglio 2020

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 289 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 290 \(ant.\)](#)

12 maggio 2022

[N. 291 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 338 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 370 \(ant.\)](#)

21 gennaio 2021

[N. 556 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 557 \(ant.\)](#)

18 maggio 2022

[N. 560 \(ant.\)](#)

25 maggio 2022

[N. 561 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020  
**84ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 19,30.*

**[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2**

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sugli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.12 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia chiarito il rapporto tra la previsione, che si intende introdurre, che i risultati siano comunicati all'interessato, anche tramite i laboratori, da parte delle regioni e province autonome, con il disposto di cui al successivo comma 8, il quale sembra invece escludere la possibilità di accesso, da parte delle stesse regioni e province autonome, all'identità dei propri singoli assistiti che abbiano partecipato al test;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1386\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1728) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(892) *Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 92 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020  
**92ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**[\(892\)](#) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1461\)](#) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4.20 si osserva che occorrerebbe sostituire le parole «dell'assistito» con le seguenti «nei confronti dell'assistito»;
- sull'emendamento 6.9 si osserva che la modifica di cui alla lettera f), che aggiunge un comma 4-bis, dovrebbe essere formulata in termini più puntuali;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2022  
160ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(2450)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2451)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2452)** *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio*

**2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2471) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2472) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2473) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2494) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni**

**(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana**

**(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana**

**(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici**

**(2297) Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte**

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.14 (testo 2) parere non ostativo, a condizione che sia specificata la portata normativa della seconda parte della lettera j-bis) che si intende introdurre, e che in ogni caso andrebbe riformulata, anche nel testo unificato, secondo l'alfabeto italiano, nel quale, alla lettera "i" segue la lettera "l" (cfr. Circolare del 21 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, § 7, lettera g));
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 184 (nott.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020  
184ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) fa presente che sta per avere inizio una riunione del proprio Gruppo parlamentare e richiede che i lavori siano rinviati ad altra seduta per consentirgli di prendervi parte.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la seduta è stata regolarmente convocata; raccolti gli orientamenti dei Gruppi in ordine al fatto che i lavori si prevedono di durata assai breve, conclude per mantenere la seduta.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; si compone di un solo articolo, di un unico comma. Il disegno di legge muove dalla constatazione di una disfunzione tra l'assolvimento dell'imposta e l'utilizzo della sentenza registrata. Nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti. Per tali motivi con il disegno di legge si propone di prevedere che le spese relative al versamento dell'imposta di registro siano attribuite alla parte soccombente.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad

esprimere parere non ostativo.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo sull'emendamento 6.300)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.300 del relatore, che impatta sull'articolo 6 comma 2 del testo del disegno di legge (testo che già ricevette un parere favorevole con osservazioni dalla sottocommissione pareri il 2 luglio 2019). L'articolo 6 al comma 1 specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di legge; il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica, nel termine previsto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro (per ciascuna comunicazione omessa), aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il relatore alla Commissione di merito, col suo emendamento, precisa che l'elevamento della sanzione riguarda non solo i casi in cui l'erogazione abbia già avuto luogo ("eseguita"), ma anche tutte le ipotesi in cui essa sia prevista dalla convenzione ("pattuita").

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati, la quale l'ha approvato l'11 dicembre 2019. Il testo reca una serie di novelle alla disciplina relativa al personale assunto a contratto - a tempo indeterminato o determinato - da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli uffici interessati da tale disciplina sono le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura, nonché, in base all'inserimento operato dal presente disegno di legge, le delegazioni diplomatiche speciali.

La lettera *h*) concerne le norme sui procedimenti disciplinari relativi agli impiegati a contratto in esame: la relativa novella, oltre a modificare il termine per controdurre, definisce in termini più articolati la procedura. La lettera *i*) integra la disciplina sulla risoluzione - da parte dell'ufficio all'estero - del rapporto di lavoro dei dipendenti in esame: essa rientrerà tra le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi l'ipotesi di risoluzione per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento dei dipendenti all'estero dell'Amministrazione in esame, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce alla relatrice mandato ad esprimere parere non ostativo.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti**

***dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

***(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

***(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721 e parere non ostativo sui relativi emendamenti. Parere non ostativo sul documento LXXXVI, n. 3. Parere non ostativo sul documento LXXXVII, n. 3)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra la legge di delegazione europea 2019 che, al comma 1 dell'articolo 1, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A, che elenca 33 direttive da recepire con decreto legislativo. Mentre per 18 di queste direttive si aggiungono (negli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame) criteri di delega ulteriori e specifici, per le restanti 15 si fa pedissequo riferimento unicamente ai principi e i criteri direttivi della delega previsti dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali.

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche ([direttiva 2018/1972/UE](#)), approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L'articolo 6 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus). L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 10 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. L'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. L'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica). L'articolo 13 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in

materia di sanità animale. L'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici *in vitro* ([regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017). L'articolo 16 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (comma 1). L'articolo 17 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione e alle commissioni di conversione valutaria. L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del [regolamento \(UE\) 2019/881](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019. L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941, in materia di regolazione per energia, reti e ambiente. L'articolo 20 detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#), sul prodotto pensionistico paneuropeo.

Nel fascicolo degli emendamenti si segnalano, poi, come afferenti alla materia di competenza, i seguenti emendamenti: l'emendamento 20.0.2 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici per la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio; l'emendamento 20.0.8 ([Lorefice, Giannuzzi](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; l'emendamento 20.0.15 ([Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato](#)), volto a dettare criteri di delega specifici rispetto alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); l'emendamento 20.0.27 ([Collina, Fedeli](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.35 ([Angrisani](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.38 ([Giammanco, Masini](#)), pure esso recante analoghi principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023; l'emendamento 20.0.1 ([Grasso](#)), volto a dettare principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra altresì il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, presentato il 29 gennaio 2020, e la Relazione consuntiva sulla partecipazione italiana all'Unione Europea per il 2019, per le parti di competenza della Commissione.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate votazioni, conferisce a maggioranza mandato alla relatrice ad esprimere, rispettivamente, relazione favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, parere non ostativo sugli emendamenti esaminati e pareri non ostativi sui due documenti.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2))

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.4 (testo 2) e propone uno schema di parere contrario, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) concorda con il relatore e dissente dalle argomentazioni addotte, a sostegno dell'emendamento dal senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*): quest'ultimo evidenzia la natura migliorativa del testo dell'emendamento rispetto alla sua prima versione, in quanto recepisce le osservazioni all'epoca formulate in sede consultiva e, nello stesso modo, offre una copertura necessaria alla condotta inconsapevole dell'agente (non si può infatti utilizzare in modo doloso del defibrillatore se non manomettendolo internamente).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce a maggioranza mandato al relatore ad esprimere parere contrario.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO 3.4 (TESTO 2) AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

La Commissione giustizia, premesso che l'emendamento 3.4 (testo 2) sostituisce la lettera a) dell'articolo 3 del disegno di legge e che, nell'operare tale sostituzione, la proposta di modifica lascia inalterato l'attuale contenuto della lettera a) aggiungendo sostanzialmente che:

- non si applicherebbe l'articolo 54 del codice penale nel caso in cui un ad intervenire fosse un soggetto (che non è personale sanitario o non sanitario formato) che abbia intenzionalmente modificato il dispositivo o sia a conoscenza del fatto che qualcun altro lo abbia modificato
- nel caso di utilizzo del defibrillatore da parte di chi non ha i requisiti è altresì esclusa la responsabilità civile del soggetto che abbia fatto uso del defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

In fine l'emendamento introduce un'esclusione della responsabilità civile e penale per il possessore o detentore di un DAE da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato o errato impiego dello strumento qualora il possessore abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla legge in materia di detenzione e possesso di un DAE.

L'emendamento 3.4 (testo 2) dunque sembra voler escludere dall'applicazione della scriminante di cui all'articolo 54 del codice penale l'ipotesi di un dolo specifico da parte di chi presta soccorso nel tentativo di rianimare una persona anche senza avere una preparazione: l'aver manomesso il defibrillatore o comunque sapere che fosse alterato. La tipizzazione di tale fattispecie potrebbe tuttavia portare a problemi interpretativi rispetto ad altre ipotesi dolose non contemplate. L'accertamento di eventuali condotte, tali da comportare l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 54 del codice penale, è infatti più opportuno che venga lasciata alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria caso per caso onde

evitare problemi interpretativi e restringere la portata innovativa della norma che è quella di incentivare il più possibile l'uso del defibrillatore anche da parte di comuni cittadini. Il resto dell'emendamento introduce una causa di esenzione da responsabilità civile del soggetto (non formato) che usi il defibrillatore o abbia proceduto alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco. Tale esenzione si configura come una causa generalizzata di esenzione dalla responsabilità civile. L'ultima parte dell'emendamento introduce un'esclusione - che si configura come assoluta - della responsabilità sia civile che penale per il possessore o detentore di un DAE.

Per tutti i motivi sopraesposti la Commissione

esprime parere contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2).

# 1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 289 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022  
289ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 17,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2574)** *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

**(2465)** **GRASSO ed altri.** - *Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2574, già fissato per il 25 maggio alle ore 12, sia anticipato al 23 maggio alle ore 19.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(2419)** **Deputato Giorgia MELONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

**(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Pur nel permanere della necessità di attendere il completamento dei pareri su emendamenti della Commissione bilancio, il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di procedere all'illustrazione degli emendamenti, seppur consapevole del breve tempo a disposizione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia le ragioni di economia dei mezzi che consigliano di rinviare la trattazione ad altra seduta, dal momento che tra qualche minuto l'odierna seduta dovrà essere sospesa per la ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (Fdl) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello

sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.*

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi. L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato

un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio

unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1078 E CONNESSI (TUTELA ANIMALI)*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 27 aprile 2022, la 5a Commissione permanente si è dichiarata ancora in attesa della relazione tecnica del Governo sui disegni di legge riguardanti la tutela degli animali.

Anche a nome della Commissione giustizia, si unisce alla richiesta al Governo, trattandosi di elemento dirimente per sbloccare il parere che la 5a Commissione permanente ancora non ha espresso.

Dopo che il sottosegretario SISTO ha preso nota della richiesta, la Commissione concorda all'unanimità.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) segnala che sono pervenute richieste di pareri urgenti dalla 6a Commissione sul disegno di legge Gaudiano in materia di imposta di registro (892), nonché dalle Commissioni 1a e 7a riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, per l'attuazione del PNRR. Propone pertanto che tali due sedi consultive siano aggiunte all'ordine del giorno di domani, alle ore 9, unitamente al seguito della discussione sul disegno di legge n. 2499 (Dal Mas ed altri, in materia di impugnazione delle sentenze), per il quale occorre procedere nella discussione generale.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle 18,20.*

## 1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 290 (ant.) del 12/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022  
290ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2598\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**  
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) precisa che stante lo stato arretrato del disegno di legge in titolo, pur sollecitato dalle Commissioni di merito, la trattazione nella presente seduta è svolta soprattutto per disamina delle parti di competenza della Commissione giustizia, in via di prima approssimazione. La proposta del parere potrebbe essere avanzata in una prossima seduta, magari anche alla luce degli emendamenti che dovessero essere presentati dinanzi alle Commissioni 1a e 7a riunite. L'articolo 13 prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. L'articolo rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina delle modalità concorsuali, la composizione della commissione esaminatrice e la definizione delle prove d'esame. L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. Più nel dettaglio, col fine specifico di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali, i commi 1 e 2 incrementano la dotazione organica: dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità; del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell'Area III F1 e 197 unità dell'Area II F2). Il comma 3 concerne l'assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. Il comma 4 stabilisce che - per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 - il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza non anteriore al 1°

novembre 2022, mediante l'espletamento di procedure concorsuali in deroga: 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III posizione economica F1; 197 unità appartenenti all'Area II posizione economica F2.

L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Il comma 1 dell'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie: esso dispone di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 - Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca infine modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione. Esame sugli emendamenti e rinvio)

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) fa presente che la Commissione già espresse un parere non ostativo, il 21 luglio 2020, sul testo del disegno di legge che è volto a diversamente modulare la solidarietà dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, a seconda della soccombenza o della vittoria processuale. Il disegno di legge parte da una vistosa anomalia: nella pratica corrente la parte soccombente non versa l'imposta e la parte vincitrice della causa civile si fa carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, pur di poter ottenere la utilizzabilità dell'atto giudiziario. In tal caso, i mezzi giudiziari per rivalersi sulla parte soccombente sono molto onerosi e in caso di mancato versamento l'Agenzia delle entrate riscossione si rivolge ad entrambi le parti.

Stante l'estrema difficoltà di capovolgere la consolidata giurisprudenza, che sottrae all'esenzione fiscale dei titoli esecutivi questo tipo di imposta sugli atti processuali, l'unico modo di risolvere il problema è modificare la regola della solidarietà, sotto questo particolare profilo.

Viene ora in rilievo un emendamento del Relatore in 6a Commissione, senatore Buccarella, con cui si prevede che le spese relative al versamento dell'imposta di registro su tali atti siano attribuite alla parte soccombente e solo in via subordinata a quella vittoriosa; la solidarietà rimarrebbe solo nel caso di soccombenza parziale.

Su questo emendamento 1.2 si propone il parere non ostativo; la proposta è poi di parere contrario all'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

Dopo interventi dei senatori [ROSSOMANDO](#) (PD), [GAUDIANO](#) (M5S), [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2499) DAL MAS ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda lo stato della trattazione del disegno di legge in titolo, su cui - dopo la relazione illustrativa - il senatore Grasso chiese un avviso del Governo ed il Sottosegretario rilevò l'esistenza della delega penale. Conferma la sottosegretaria MACINA, secondo cui occorrerebbe attendere l'allineamento delle previsioni a seguito dell'esercizio della delega.

Il senatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) interviene in discussione generale, ricordando le vicende della cosiddetta "legge Pecorella" e dello scrutinio costituzionale sfavorevole che essa ricevette, nel 2007, per violazione del principio di parità delle parti processuali. Anche in quella circostanza, furono enunciati in sentenza spunti significativi in ordine ai differenti interessi di cui sono latori da un lato il pubblico ministero e dall'altro gli imputati. Il ribaltamento degli esiti di primo grado, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, pone sotto serio *stress* il principio di cui all'articolo 27, comma secondo, della Costituzione: la stessa sentenza n. 34 del 2020 vide la Corte Costituzionale dichiarare che l'impugnazione del merito, da parte del pubblico ministero, presenta margini di cedevolezza più ampi del simmetrico diritto dell'imputato. D'altro canto quest'ultimo è fondato sull'articolo 24 della Costituzione, mentre il primo è riconducibile in via mediata all'articolo 112; anche le convenzioni internazionali ricordano che l'appello è diritto della parte e che la pubblica accusa, nei suoi poteri, resta astretta dallo *standard* "oltre ogni ragionevole dubbio" con cui si addivene alla pronuncia giurisdizionale nel processo penale. La relazione del professor Lattanzi alla Ministra, l'anno scorso, ha infine chiarito la necessità di rivedere il sistema delle impugnazioni del pubblico ministero anche nel nostro ordinamento, per renderla più conforme al principio della presunzione di non colpevolezza, recentemente fatto oggetto anche di recepimento di una direttiva dell'Unione europea.

Il **PRESIDENTE** dichiara che la discussione generale resta aperta.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU-Eco*) preannuncia la propria iscrizione a parlare, richiedendo che la tempistica del seguito della discussione sia rimessa alla programmazione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Il **PRESIDENTE** replica che, essendo già avvenuto l'incardinamento del provvedimento, esso resta nel calendario dei lavori della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 291 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022  
291ª Seduta  
Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) segnala che è stato espresso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto; quindi si sofferma in sintesi su alcuni aspetti problematici ed in parte segnalati nella bozza di parere da lei proposta.

Nella rigorosa osservanza del riparto di competenze tra sede consultiva di alta amministrazione e sede consultiva politico-parlamentare, mantiene la proposta di parere non ostativo con osservazioni già depositata nella scorsa seduta.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (CAL-A-PC-IdV) chiede un rinvio alla luce della recentissima conclusione della sede consultiva del Consiglio di Stato; in subordine preannuncia la propria astensione, dovuta alla circostanza di non aver potuto esaminare compiutamente il testo del parere espresso a palazzo Spada.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la proroga del termine, per rendere il parere, scade oggi e che il rappresentante del Governo non ritiene possibile attendere oltre.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia in sede di dichiarazione di voto l'astensione a nome del proprio Gruppo.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata a maggioranza.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(892) Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) presenta lo schema di parere pubblicato in allegato.

Dichiarano di astenersi i senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [MODENA](#) (*FIBP-UDC*), mentre è favorevole il senatore [CRUCIOLI](#) (*CAL-A-PC-IdV*).

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del Relatore, messa ai voti, è approvata a maggioranza.

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del relatore [LOMUTI](#) (*M5S*), il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2119) GRASSO. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**

- e delle petizioni nn. 170, 181, 585 e 652 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2595, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2119 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 2119, a prima firma del senatore Grasso, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio della magistratura, è ora possibile proseguirne l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 2595.

Non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le fasi procedurali già svolte e la funzione di relatore è riassorbita nelle competenze del Presidente.

Non facendosi ulteriori osservazioni, sono congiunte all'esame dei due disegni di legge anche le petizioni nn. 170, 181, 595 e 652, attinenti alla stessa materia.

In discussione generale interviene il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), il quale si sofferma su alcune criticità del disegno di legge approvato dalla Camera: in particolare ritiene irragionevole l'aumento di circa un quarto del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, soprattutto in un momento storico che ha visto la riduzione sensibile del numero dei membri del Parlamento; l'articolo 26 addirittura prevede un aumento del numero dei collaboratori dei consiglieri e del numero dei contratti di consulenza, tutte previsioni che non potranno far altro che aumentare lo strapotere delle correnti.

Quanto alle previsioni dei primi articoli, che non hanno valenza immediatamente precettiva ma rappresentano solo criteri della legge di delega, per alcuni aspetti interferiscono con il referendum sulla giustizia che si terrà il 12 giugno prossimo. Interviene poi in senso critico sullo sciopero dei magistrati indetto contro il testo all'esame del Senato: lo sciopero è stato inopportuno e poco rispettoso della sovranità parlamentare, soprattutto in considerazione del fatto che - in merito al disegno di legge di riforma sull'ordinamento giudiziario - si era già espresso l'organo di autogoverno della magistratura. Segnala comunque che l'adesione allo sciopero è stata piuttosto limitata, perché buona parte della magistratura ha compreso che si trattava di un'iniziativa indetta, semplicemente, a difesa di interessi corporativi.

Ricorda ancora una volta l'importanza del dibattito sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e sul problema del numero eccessivo di magistrati fuori ruolo, di cui auspica la riduzione; come s'è detto, la natura di delega di parte del disegno di legge - non avendo valenza immediatamente precettiva - lo rende affetto da scarsa efficacia ed incisività, soprattutto sul tema delle cosiddette "porte girevoli" e sul tema del ricollocamento in ruolo dei magistrati che hanno partecipato alla vita politica. Si tratta di un aspetto centrale nell'ambito del dibattito sulla riforma: resta inaccettabile che un magistrato che sia sceso nell'agone politico, perdendo quell'aura di imparzialità che dovrebbe caratterizzarne la persona e le funzioni, possa poi rientrare a svolgere funzioni giurisdizionali solo dopo un breve intervallo di tempo di tre anni.

Si sofferma poi sul problema della riforma del sistema elettorale, esprimendo alcune critiche in merito alla proposta che, a suo dire, legittima - piuttosto che depotenziare - il potere delle "cordate" correntizie presenti all'interno della magistratura associata: sarebbe stato più opportuno ricorrere ad un sistema di estrazione a sorte che può considerarsi, per certi versi, maggiormente conforme ai principi democratici, quanto meno a quelli di cui era espressione, nell'antica democrazia ateniese, il sistema di Clistene.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) che, condividendo in gran parte le critiche espresse dal senatore Balboni, tuttavia si duole dei tempi ristretti riservati a questo importante dibattito; in senso critico nota come l'attuale disegno di legge sia troppo simile alla vecchia proposta di riforma del ministro Bonafede, contro la quale si erano sollevate critiche da diverse parti politiche. È sorprendente che la struttura organizzativa del Ministero della giustizia, nelle sue posizioni apicali, sia rimasta invariata nonostante il cambio di Guardasigilli espresso dalla nuova maggioranza di governo; ripercorre poi i termini dell'*iter* della riforma ricordando il ruolo svolto dalla commissione dei "tecnici" presieduta dal professor Luciani, le cui proposte però - veicolate in sede emendativa dal Gruppo di Italia viva - sono state successivamente bocciate durante il dibattito presso la Camera dei deputati. Esprime perplessità sul testo legislativo, in particolare soffermandosi sulla previsione dell'articolo 5 comma 1, lettera a), che esclude dalla previsione normativa il ruolo dei capi degli uffici legislativi. Più in generale, continua ad esprimere la propria fiducia nei confronti della magistratura, in particolare nei confronti di quei magistrati che svolgono quotidianamente, nel silenzio dei loro uffici il proprio lavoro anche a costo di grandi sacrifici familiari e personali. Esprime però il convincimento che la nuova legge, quando approvata, non raggiungerà gli obiettivi prefissati; il sistema elettorale proposto non cambierà nulla e non eviterà il ripetersi del sistema che ha visto, finora, la prevalenza delle correnti; preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti al disegno di legge approvato dalla Camera e mette in guardia i colleghi sul rischio di perdere un'occasione irripetibile di riformare, una volta per tutte, la magistratura.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito delle audizioni disposte sul disegno di legge n. 2595 (Ordinamento giudiziario e C.S.M.), dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato sono pervenuti documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *Internet* della Commissione, così come quelli che perverranno in seguito alla Presidenza.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta una richiesta di valutazione di impatto economico dei seguenti elementi: a) costo degli emolumenti da corrispondere ai nuovi componenti del CSM, differenziati per modalità di elezione; b) costo degli assistenti dei predetti componenti; c) oneri derivanti dal conferimento di risorse aggiuntive alle segreterie degli organi collegiali ai quali prenderanno parte i nuovi componenti; d) oneri riguardanti le nuove risorse logistiche che si renderanno necessarie per adeguare i luoghi di lavoro e le altre strutture all'ingresso dei nuovi componenti del CSM.

Il rappresentante del governo SISTO si riserva di dare risposta scritta sulla richiesta di valutazione di impatto, appena trasmessa in via formale al Dicastero.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che trasmetterà la richiesta testé avanzata alla Ministra della giustizia.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892**

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del fatto che vi era stato parere favorevole al testo.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020**  
**338ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1970\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(812-A) CALIENDO.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato* (Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolo, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera f), espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f*) delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194)** (Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ( [n. 196](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.

Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice **CONZATTI** (IV-PSI) fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3**

**novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE ( [101-bis](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*", con il seguente: "*n-bis* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residui industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.

In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.

Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*), e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*), 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.

Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuove configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori [GIROTTA](#) (M5S) e

[DELL'OLIO](#) (M5S), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.

In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.

Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "*plastic tax*".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d*). Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v*) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29.

Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis*)", con il seguente: "*n-bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»**

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020**  
**340ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

**(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.  
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

**(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**  
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

**(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

**(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione**

**della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ( [n. 196](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus vacanze* e al contributo a fondo perduto ( [n. 198](#) )**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021**  
**367ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1222-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che la Commissione esteri ha recepito la modifica dell'articolo 3 richiesta da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere approvato lo scorso 27 ottobre.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2020, relativo allo sviluppo e produzione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (radar) Kronos Grand Mobile High Power (GM HP) ( n. 235 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame si articola nelle seguenti attività: sviluppo e acquisizione di cinque sensori di sorveglianza e ingaggio (*radar*); supporto logistico decennale; gestione delle evoluzioni tecnologiche. Il costo complessivo del programma risulta pari a 200 milioni di euro e graverà sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (capitoli 7421-27), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95,

della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018). Si ricorda che le risorse del suddetto Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033, sono state assegnate per il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico e per il 13,6 per cento al Ministero della difesa.

In considerazione della priorità del programma, la scheda tecnica precisa che la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari" dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica viene altresì riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2030, avente carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il vice ministro MISIANI dà conferma della effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il loro utilizzo non pregiudica precedenti impegni di spesa.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il relatore propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

**(1223) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016*** (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 novembre 2020.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice è posta

in votazione e approvata.

**(1658) VERDUCCI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento.

Il vice ministro MISIANI avverte che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 novembre riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.4 e 2.24. Su segnalazione del Governo, sono stati accantonati gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, in base ai quali, per ciascun porto, deve essere predisposto ed attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. Inoltre, sono stati segnalati dal Governo i seguenti emendamenti: 2.10, secondo cui l'impianto o l'area di raccolta deve garantire la separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente; 2.11 sull'identificazione delle strutture di raccolta e sull'ambientalizzazione paesaggistica; 2.25 che attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria; 2.28 (identico al 2.29), che rimette ad appositi decreti interministeriali la disciplina di una fase di sperimentazione per i soggetti che raccolgono rifiuti accidentalmente pescati; 2.0.1 sugli oneri di informazione degli imprenditori ittici da parte delle autorità portuali. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.13 (testo 2). Occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 2.14 (testo 2). Occorre altresì valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.21 (testo 2), che attribuisce il compito di provvedere alla raccolta dei dati di monitoraggio anche alle autorità di sistema portuale. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.18 (testo 2) e 2.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.4, che attribuisce alle autorità di bacino il compito di avviare iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne. Su segnalazione del Governo, è stato accantonato l'emendamento 3.5, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di due milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 preordinato ad incentivare la ricerca sulla presenza delle microplastiche nelle acque lacuali, lo studio dei danni arrecati all'ittiofauna, all'avifauna e alla catena alimentare, nonché le opportune modalità di intervento. Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli

emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.1 (testo 3) che attribuiscono alle autorità di distretto il compito di introdurre, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5.0.3 recante norme in materia di dragaggi.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, su segnalazione del Governo sono stati accantonate le proposte: 10.0.2 recante disposizioni sui contenitori di prodotti ittici; 10.0.4 (identico al 10.0.5) recante norme sul contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, non vi sono osservazioni sulla proposta 11.0.2 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni sulla proposta 12.1 (testo 2).

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sulle proposte emendative segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1894) Deputato MULE' ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri  
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, per quanto riguarda le proposte emendative relative al disegno di legge in titolo, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui contempla iniziative di solidarietà sociale e inserisce nel titolo un riferimento a un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 che non trova riscontro nel testo. Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell'emendamento 2.1, che istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19, alimentato da trattenute volontarie sulle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, che non appare comunque in linea con le regole di contabilità, mancando di una dotazione iniziale.

In relazione alla proposta 4.1, in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche, occorre valutare la sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Con riguardo all'emendamento 4.0.1, che istituisce borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario, occorre valutare la portata finanziaria del comma 1, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, e avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, che allo stato appare capiente.

Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1, per mancata quantificazione degli effetti finanziari e inidoneità della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, segnalando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.1, nonché sulla proposta 4.1, in quanto foriera di maggiori oneri.

Sull'emendamento 4.0.1 rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica, ferma restando la sussistenza di criticità in ordine alla tipologia di copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 5.0.1, nonché sull'emendamento 5.1 non segnalato dalla relatrice.

Concorda infine con la valutazione non ostativa sull'emendamento 3.1.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come le proposte emendative presentate dal Gruppo della Lega siano finalizzate a rendere più incisivo il disegno di legge, accompagnando l'istituzione della giornata della memoria delle vittime dell'epidemia con la previsione di sussidi e riconoscimenti in favore di quei soggetti che tuttora si trovano a svolgere un ruolo attivo nel contrasto all'emergenza pandemica.

Il presidente [PESCO](#) concorda, per quanto riguarda il merito, con lo spirito alla base di alcune proposte emendative, segnalando, relativamente al tema dei messaggi promozionali trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'emendamento 5.1, la necessità di individuare quali siano gli spazi di manovra consentiti sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta l'opportunità di un supplemento di riflessione, associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero e del Presidente.

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dei precedenti pareri, fa presente che sull'emendamento 4.1 è possibile accogliere la richiesta della Commissione di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere", in tema di iniziative civiche e di studio delle istituzioni scolastiche.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 5.1.

Alla luce delle interlocuzioni con il rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.1, 4.0.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 4.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "promuovono", con le seguenti: "possono promuovere". Il parere è non ostativo sull'emendamento 3.1. L'esame resta sospeso sulla proposta 5.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ne rinvia l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 4 novembre scorso, il Governo ha consegnato la relazione tecnica negativamente verificata sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**  
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, il Governo ha messo a disposizione una nota istruttoria in cui si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.  
Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il relatore **PICHELLO FRATIN** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 2.1, che amplia lo specifico ambito territoriale ove svolgere prioritariamente le iniziative di celebrazione dell'anno einaudiano, riconosciute meritevoli di sostegno e finanziamento. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria degli emendamenti 3.1 e 3.1 (testo 2), che ampliano di quattro membri la composizione del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, oltre che della proposta 3.4 che amplia di due membri la composizione del medesimo Comitato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che si è in attesa di acquisire dal Ministero competente gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sia sul testo che sulle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anorexia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri**

***disturbi del comportamento alimentare***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il vice ministro MISIANI avverte che si è in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei

disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI avverte che sul provvedimento in titolo si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2020.

Il vice ministro MISIANI ricorda di aver messo a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si manifesta la necessità di acquisire l'aggiornamento della

relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è stata trasmessa dal Ministero competente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi ( n. 228 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo, segnalando, preliminarmente, che l'atto è al momento privo dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni. Per quanto di competenza, posto che, ai sensi degli articoli 4 e 6-8, è previsto il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche - che viene ridenominato "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" - dal Coni al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), chiede conferma che il suddetto Dipartimento per lo sport possa svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute Spa, stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2019 (legge di bilancio 2020) e premesso che la società Sport e Salute Spa rientra nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni ai fini di contabilità nazionale, richiede elementi informativi utili a confermare che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere.

Con riguardo poi alle attività di certificazione previste dall'articolo 15, chiede conferma che il Dipartimento per lo sport possa provvedere ai relativi adempimenti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Infine, in merito all'articolo 16, chiede conferma che le Federazioni sportive nazionali - in quanto

rientranti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche - possano svolgere, ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, i controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.  
Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo ( [n. 226](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che l'atto risulta privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme in esame, che non prevedono nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche coinvolte e sono assistite da una clausola di invarianza. In particolare, prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riguardo al funzionamento del Registro e della Commissione per gli agenti sportivi, che non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già istituito presso il CONI dall'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018); al funzionamento della Commissione esaminatrice, i cui componenti operano tutti a titolo gratuito; agli oneri connessi alla gestione del "Registro dei contratti di mandato sportivo" di cui all'articolo 5, comma 8, ai quali si fa fronte con le risorse ordinarie destinate annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali.  
In merito ai profili di copertura finanziaria, preso atto che l'articolo 13, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.  
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ( [n. 227](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, preliminarmente, che, al momento, l'atto è privo dell'intesa della Conferenza unificata.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione), prende atto del carattere procedurale delle norme ivi contenute, nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo (articolo 9). Evidenzia, altresì, che le norme recate dal suddetto articolo 4 perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì (comma 2, ultimo periodo) che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di finanziamento pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

Per quanto di competenza, richiede elementi informativi utili a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea in materia.

Sulle altre disposizioni non formula osservazioni, tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per approfondimenti ulteriori, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

In conclusione, rappresenta la necessità di verificare con attenzione, anche alla luce dell'esame presso le Commissioni di merito, l'impatto finanziario del provvedimento, con particolare attenzione ai riflessi che deriveranno sul codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), richiamando recenti episodi di maltrattamento sui bambini da parte di alcune maestre di scuola materna nella provincia di Torino, rappresenta al Governo e alla maggioranza la necessità di individuare un punto di sintesi sul tema della videosorveglianza negli istituti scolastici e nelle strutture di ricovero e di cura, partendo dal disegno di legge n. 897 di cui è relatore in questa Commissione.

Peraltro, l'emergenza epidemiologica rende ancora più attuale l'esigenza di tutelare i soggetti più deboli quali i bambini e le persone anziane, senza dimenticare, d'altra parte, che la predisposizione di strumenti di videosorveglianza rappresenterebbe una forma di garanzia anche per gli insegnanti e per il personale sanitario.

Il PRESIDENTE si riserva di approfondire il tema sollevato dal senatore Zuliani, anche in base all'*iter* del disegno di legge n. 897 presso la Commissione di merito.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 gennaio 2021, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*



## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 370 (ant.) del 21/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021  
**370ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire conferma del fatto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 14 dell'Accordo si tenga in Tunisia, come sembrerebbe risultare dalla relazione tecnica, il che sarebbe conforme alla modulazione annuale degli oneri configurata dall'articolo 3 del disegno di legge. Sempre in relazione al medesimo articolo 3, appare opportuno configurare gli oneri come previsione di spesa e aggiornare la decorrenza degli oneri stessi e della relativa copertura al triennio 2021-2023.

Infine, con riguardo all'articolo 9 dell'Accordo, in materia fiscale e doganale, si richiedono elementi istruttori adeguati a garantire l'assenza di effetti negativi per il gettito tributario dello Stato italiano.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria, recante risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art.3 (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

**(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006**  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.

**(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010**  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice **BOTTICI** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento, al bilancio triennale 2021-2023.

Occorre valutare altresì l'esigenza, al comma 1 del suddetto articolo 3, di distinguere gli oneri quantificati come autorizzazione di spesa rispetto a quelli da formulare come previsione di spesa, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo, rispetto ai quali le tabelle inserite nella relazione tecnica sembrano configurare, in tutto o in parte, oneri non comprimibili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, chiede di chiarire, ai fini della decorrenza e della modulazione temporale degli oneri, quando e dove sarà convocata la prima riunione, nel presupposto che, di regola, si terrà una riunione all'anno.

Il vice ministro MISIANI consegna alla Commissione una nota recante riscontro ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal

Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

Poiché non vi sono richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

**(1954) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma, con riguardo all'articolo 3 del provvedimento in titolo, l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il presidente relatore [PESCO](#) (M5S) formula, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.

**(1583) *Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli***  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli incentivi previsti all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 6-ter", lettera d), e dal sostegno e stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta alle richieste del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1955) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. Al riguardo, occorre valutare quindi l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo.

Il vice ministro MISIANI conferma, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, l'applicazione della fattispecie concernente i cosiddetti "provvedimenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente relatore **PESCO** (*M5S*), alla luce del riscontro dato dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta, messa ai voti, risulta approvata.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice **GALLICCHIO** (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.2, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta in questione attiene alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari; esso risulta in parte analogo all'emendamento 1.0.1 sul quale questa Commissione ha espresso una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 3 novembre. Al riguardo, appare necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo all'emendamento in esame, ritiene necessaria la predisposizione di un'apposita relazione tecnica la quale assicuri che la prevista attività di vigilanza possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine alla modifica del regolamento delle Commissioni uniche nazionali, rinvia alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Segnala infine l'esigenza di riformulare il comma 3 nella seguente versione: "dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire l'approfondimento degli elementi forniti dal Governo, reputa opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1894) Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri  
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta del 12 gennaio, è stato accantonato l'esame dell'emendamento 5.1, segnalato dal Governo, volto ad assicurare adeguati spazi, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, di temi connessi alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'esigenza, prima di concludere l'esame, di effettuare le opportune verifiche presso la Commissione in sede referente, anche in relazione al disegno di legge congiunto al provvedimento in titolo, da cui potrebbero emergere elementi rilevanti per i profili di competenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), al fine di consentire le verifiche richieste, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**  
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui profili finanziari del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio**  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi lo scorso 8 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte

1.2, 1.3 e 1.4 che estendono l'esonero da responsabilità del professionista per la scadenza dei termini relativi anche a settori diversi dalla pubblica amministrazione.

Occorre valutare, poi, gli effetti della proposta 1.7 che elimina l'obbligo degli adempimenti il giorno successivo a quello del termine del periodo di sospensione per far decorrere da tale giorno i termini sospesi.

Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.11, che disciplina la sospensione dei termini tributari, previdenziali e assistenziali, nonché di quelli processuali, nel caso di contagio o quarantena da Covid-19 del professionista.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 e 2.10, che intervengono sull'ambito applicativo del provvedimento, con particolare riguardo all'ampiezza della nozione di "infortunio".

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 3.3 e 3.5, in ordine alla possibile estensione della portata operativa del provvedimento.

Devono altresì valutarsi, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.2 e 6.3, volte ad ampliare, da punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione delle misure.

Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 7.0.4, con particolare riguardo alla sua applicazione "ad ogni effetto di legge".

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 11.0.1, recante un'articolata disciplina speciale della sospensione dei termini per eventi correlati alla pandemia da Covid-19.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi in data 8 gennaio 2021.

Il vice ministro MISIANI si riserva di dare risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli ulteriori emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'ulteriore emendamento 3.1 (testo 3), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutarne, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria, in quanto, oltre a incrementare i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni einaudiane, ne riduce la durata in carica, precisando altresì che il supporto tecnico-amministrativo ai due Comitati (promotore e scientifico) sarà assicurato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se il Governo sia in grado di dare le risposte sui quesiti posti dal relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di ricevere elementi istruttori dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo ( n. 230 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 2, recante la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, che occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di siffatte clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Sull'articolo 9, in tema di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, posto che al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sono affidate funzioni ispettive, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., e che si prevedono norme dirette ad assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva, andrebbero fornite maggiori informazioni sulle risorse necessarie per lo svolgimento di tale attività e assicurazioni che ad essa il Dipartimento potrà fare fronte avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, eventualmente tramite rimodulazione delle stesse.

Con riguardo all'articolo 11, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, atteso che la nuova formulazione proposta al comma 1 potrebbe produrre effetti negativi sul gettito, in termini di mera cassa, in quanto l'esclusione dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4 per cento va ad incidere sull'anticipazione del pagamento del debito di imposta che si calcola sul reddito d'impresa, appare necessario un approfondimento istruttorio volto ad escludere riflessi onerosi in termini di cassa e comunque conseguenze pregiudizievoli in ordine all'accertamento del debito di imposta in relazione alla funzione svolta dal meccanismo della ritenuta d'acconto. Qualora risulti confermato l'intento di riproporre la disciplina vigente si valuti l'opportunità di una migliore formulazione della proposta normativa in commento tale da poter escludere che alla stessa si possa riconoscere portata innovativa.

In relazione all'articolo 20, andrebbe chiarito se l'obbligo, previsto dal comma 1 per l'organizzatore di eventi sportivi con animali, di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione sia riproduttivo di una norma già esistente (che non sembra essere presente tra quelle abrogate dal successivo articolo 52), atteso che in caso contrario vi potrebbero essere nuovi oneri nelle ipotesi in cui l'organizzatore sia un ente compreso nel perimetro della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 30, in materia di formazione dei giovani atleti, si rappresenta che la disposizione in esame sembra avere una portata innovativa rispetto alla legislazione vigente: atteso che al contratto di apprendistato sono correlate agevolazioni contributive, andrebbero valutati gli effetti sul gettito contributivo, che potrebbe subire una contrazione rispetto a quanto si verificherebbe a legislazione vigente.

In merito all'articolo 34, in tema di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi, andrebbero valutati gli eventuali oneri ascrivibili ai nuovi o maggiori premi dovuti dalle società o associazioni sportive appartenenti alle pubbliche amministrazioni (ad esempio, quelle legate alle forze armate o alle forze dell'ordine), atteso che, mentre i versamenti assicurativi costituiscono di per sé una partita di giro per il Conto economico delle pubbliche amministrazioni nel suo complesso, i correlati trattamenti incidono sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli articoli 33, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi, e 35, in tema di trattamento pensionistico, si conviene in linea di massima con l'asserzione della relazione tecnica sull'effetto positivo per le casse dell'INPS derivante dall'emersione contributiva del settore

dilettantistico, preso atto che viene fornito - conformemente alla vigente normativa contabile, vertendosi in materia previdenziale - il quadro decennale degli effetti delle misure, determinati individuando, a livello metodologico, tre gruppi di assicurati. Ai fini della corretta quantificazione degli effetti finanziari, si richiedono tuttavia ulteriori elementi informativi circa gli equilibri finanziari complessivi a lungo termine correlati alle contribuzioni e ai trattamenti dei soggetti in questione, considerando l'evoluzione dei loro redditi e i rapporti a regime fra numero di lavoratori e di pensionati: al riguardo, si rinvia specificamente agli ampi rilievi contenuti nel dossier dei Servizi del bilancio. In relazione all'articolo 36, recante disposizioni sul trattamento tributario del lavoro sportivo, con riguardo al comma 1, rappresenta la necessità - alla luce di quella che si presenta come una estensione soggettiva dell'ambito riconducibile al regime di tassazione separata - di svolgere un approfondimento al fine di escludere un eventuale minor gettito derivante dall'applicazione della nuova normativa rispetto a quella vigente; effetti che, in caso di portata innovativa delle disposizioni in commento, potrebbero derivare dalle differenti modalità di determinazione dell'aliquota applicabile nell'ambito del regime di tassazione separata.

Sul comma 3 del medesimo articolo, in tema di assoggettamento ad IVA del trasferimento di atleti in quanto cessione di contratto, atteso che la novella specifica che l'applicazione dell'IVA debba avvenire distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto del rispettivo volume d'affari, si chiede di sapere se tale specificazione possa modificare il gettito atteso a legislazione vigente, in considerazione anche dei diversi coefficienti forfetari - previsti in caso di opzione per il regime di tassazione forfetario da parte degli enti del terzo settore - applicabili su diversi scaglioni di valore delle attività differenziate tra attività di prestazioni di servizi ed altre attività.

Con riguardo all'articolo 37, sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, andrebbero illustrati, in termini di gettito contributivo e di prestazioni pensionistiche, perlomeno per il decennio previsto dalla vigente normativa contabile, gli effetti delle disposizioni, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria.

In merito all'articolo 39, in tema di Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva comunque, da un lato, che è ormai esaurita la possibilità di utilizzare le risorse relative al 2020, e, dall'altro, che andrebbero fornite delucidazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle molteplici finalità previste. Inoltre, andrebbe valutata la compatibilità di alcune finalità con un finanziamento solo biennale e non permanente: ad esempio quelle per reclutamento e formazione e quelle per tutele assicurative e assistenziali.

In relazione all'articolo 42, sull'assistenza nelle attività motorie e sportive, in relazione all'obbligatoria presenza di presidi di primo soccorso di cui al comma 6, ne andrebbe valutato l'impatto sugli impianti sportivi scolastici; atteso che attualmente l'obbligo di detenere un presidio di primo soccorso è previsto in relazione a ogni plesso scolastico, andrebbe chiarito se la norma in esame determinerà un obbligo per ogni singola palestra, con corrispondente aggravio finanziario a carico delle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne gli articoli 43, 44 e 45, che provvedono all'istituzione di sezioni separate dei gruppi sportivi della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto che solo per la Polizia penitenziaria la relazione tecnica fornisce elementi di dettaglio sulle risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sulle risorse disponibili per i gruppi sportivi "Fiamme oro" e "Fiamme rosse". Inoltre, considerando che gli oneri di cui si discorre sono perlopiù riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge di contabilità, ossia di adeguamento al fabbisogno, andrebbero offerte rassicurazioni in merito alla circostanza che le dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente risultino adeguate anche a fronte dei nuovi fabbisogni di spesa riconducibili alle speciali esigenze che sorgeranno per i nuovi gruppi di atleti paralimpici, come ad esempio riguardo alle attrezzature. Sulle norme concernenti il reclutamento, andrebbe data conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti nelle discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le facoltà assunzionali effettivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia penitenziaria,

della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riguardo agli articoli 47 e 48, recanti l'istituzione di Gruppi paralimpici sportivi della Difesa e delle Fiamme Gialle, andrebbe richiesta conferma che il prevedibile fabbisogno di reclutamento degli atleti di discipline paraolimpiche risulterà compatibile con le risorse assunzionali complessivamente già autorizzate ai sensi della legislazione vigente, e, soprattutto, con i fabbisogni ordinari di reclutamento previsti, i quali dovranno conseguentemente essere "compressi" per le annualità del prossimo triennio 2021/2023 al fine di consentire i reclutamenti in parola. Discorso analogo vale poi per quanto concerne alla copertura dei conseguenti fabbisogni di spesa di funzionamento, attesi per il pagamento delle missioni e per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale, nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto per gli eventuali spostamenti necessari, per cui andrebbe assicurato che le relative dotazioni già previste ai sensi della legislazione vigente distintamente, per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza risultino adeguate anche a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi riconducibili alla istituzione del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa e della Sezione "paralimpica Fiamme Gialle".

Con specifico riguardo agli articoli 46 e 49, concernenti le spese di funzionamento degli istituendi gruppi sportivi, rispettivamente, dei corpi civili e di quelli militari, in relazione alla quota di risorse finanziarie che affluiscono ai gruppi sportivi in relazione ai contributi all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali, andrebbe fornito un quadro di sintesi dei contributi ricevuti negli ultimi anni e di quelli che si prevede affluiranno in futuro dalle risorse riferibili alla norma richiamata. Anche sulle fonti di finanziamento straordinarie aggiuntive, andrebbe richiesto il quadro di sintesi dei contributi ricevuti dai gruppi sportivi in questione negli ultimi anni.

In relazione all'articolo 51, recante norme transitorie, con specifico riferimento alla lettera *b*) del comma 2, che fa rientrare tra le prestazioni di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, occorre chiarire, al fine di escludere effetti di minor gettito, se possono escludersi oneri in termini di minor gettito qualora la platea di soggetti ora rientranti tra i prestatori di lavoro autonomo sia la medesima di quella definita dalle disposizioni vigenti. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

Per ulteriori chiarimenti, rinvia al dossier n. 186 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi ( [n. 227](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta che la Commissione, prima di procedere all'espressione del parere sull'atto in titolo, attenda le valutazioni delle Commissioni riunite Istruzione e Lavori Pubblici, confermando altresì l'opportunità di predisporre un testo a fronte tra le disposizioni vigenti e le modifiche che il Governo intende apportare.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Faggi, evidenziando la necessità di approfondimenti istruttori per tutti gli atti del Governo all'esame della

Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Parere alla 9ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta necessari a proseguire l'esame del provvedimento.

Dopo alcuni ragguagli forniti dal vice ministro MISIANI sullo stato della documentazione istruttoria, il [PRESIDENTE](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame, anche al fine di consentire le opportune interlocuzioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022  
**556ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*

PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.

Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).

Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.

Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.

Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.

Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.

Il relatore [MANCA](#) (PD) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.

La Commissione conviene.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustificati, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.

Il relatore [MANCA](#) (PD), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.

Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.

Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».

Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".

Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.

Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.

Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori

forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(658) Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario**

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relattrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2482) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relattrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(655) *Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro***

**(1597) *Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Delege al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro***

**(1628) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo***

**(2358) *Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro***

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.

Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1359) *Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.

Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE chiede raggugli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.

Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;

- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 19, comma 6, lettera *c*), viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;

- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;

- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;

- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

## 1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 557 (ant.) del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022**  
**557ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2317-A/R) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(2318-A) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di richiedere una rassicurazione sulla quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2, con particolare riguardo al 2022.

Per la restante parte dell'articolato, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni sulla corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 11, comma 2.

Il relatore **MANCA** (PD) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica

del prescritto numero legale, risulta approvato.

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il subemendamento 13.100/1, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sul subemendamento 13.100/1. A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, fa poi presente che sull'emendamento 9.1 non vi sono criticità di ordine finanziario, a condizione che, presso la Commissione di merito, venga accolta la modifica all'articolo 5, comma 5, richiesta da questa Commissione nel parere sul testo reso nella seduta dello scorso 26 aprile.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100/1 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. A rettifica del parere reso nella seduta del 17 maggio, sull'emendamento 9.1 esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 5."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

**(1876) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute**  
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), alla luce della nota istruttoria messa a disposizione ieri dal Governo, ad integrazione della relazione tecnica, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni:

- l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

"Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Il diritto alle visite, come disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, è garantito in almeno un istituto penitenziario per regione, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alle visite è garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.";

- dopo l'articolo 4, sia aggiunto il seguente:

"Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per l'anno 2022 e di euro 12.375.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, unitamente ad una nota integrativa recante le modifiche al cui recepimento risulta subordinata la verifica positiva della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 4.10 (testo 2) e 5.12 (testo 2) nonché sulla proposta 13.6 (testo 3) integralmente sostitutiva dell'articolo.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 17.13 (testo 2).

Occorre altresì valutare, la portata finanziaria dell'emendamento 18.0.23 (testo 4).

Occorre poi valutare gli emendamenti 23.0.2, 27.6, 27.0.6, 27.0.15, 27.0.22, 27.0.23, 32.0.1 e 32.0.2, indicati dal Governo.

Rileva, infine, l'opportunità di valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta di proseguire l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti al disegno di legge in titolo nella seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.

Sulle modalità di prosecuzione dell'esame, si apre un dibattito in cui intervengono il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nonché i senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [MANCA](#) (PD) e [DAMIANI](#) (FIBP-UDC).

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, si riserva di prendere contatto con la presidenza della 10ª Commissione, anche in vista della possibilità di definire un metodo coordinato di esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 560 (ant.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCLEDÌ 25 MAGGIO 2022  
**560ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*

[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, considerato che la stessa relazione tecnica segnala che l'adeguamento delle funzionalità dell'infrastruttura sarebbe tuttora in corso, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di valutazione e confermare che dal completamento e dalla gestione del portale unico del reclutamento non possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di equilibrio di genere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni in relazione alle modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, in relazione alla copertura di cui al comma 5, a valere sul fondo speciale di parte corrente, nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni sulla relativa capienza e sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali. In relazione al comma 8, che proroga il termine per procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, pur tenendo conto che gli effetti finanziari associabili sono da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, si osserva che la proroga disposta dal presente provvedimento interviene a termine ormai scaduto e che tali risorse non utilizzate entro il 31 marzo dovrebbero considerarsi economie di spesa.

Con riferimento all'articolo 7, in merito alla lettera c) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire le informazioni sul numero di incarichi che prevede di attribuire e l'importo medio dei relativi compensi. Il Governo dovrebbe fornire altresì le informazioni necessarie per valutare gli oneri relativi alla realizzazione del previsto Portale e per la costituzione dell'Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché la congruità delle risorse rispetto ai compiti ad essa affidati.

In merito all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di specificare che i prelievi a titolo di anticipazione, di cui al comma 1, possono essere effettuati da FormezPA nei limiti delle risorse spettanti a Formez in base alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di procedure concorsuali, al netto degli oneri per interessi di cui al comma 2. Il Governo

dovrebbe inoltre fornire conferma della prudenzialità del tasso di interesse, indicato al comma 2 nella misura dell'1 per cento, per il calcolo degli interessi passivi sulla restituzione delle somme che Formez ha prelevato a titolo di anticipazione ai sensi del suddetto comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito alla facoltà, prevista dal comma 1, per le regioni di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe chiarire se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026. Dovrebbe essere altresì valutata, in merito alla deroga della durata massima di tali contratti, la compatibilità con la normativa europea. Con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al comma 2, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 12, che al comma 1, lettera *d*), prevede l'istituzione, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di poli formativi localizzati sul territorio nazionale, la relazione tecnica non ne quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento, e non dà conto di eventuali risorse disponibili nel bilancio della Scuola. Si segnala che la norma in esame, benché corredata di una clausola di invarianza degli oneri, di cui al capoverso "2-bis.", sembra comportare una copertura a bilancio, non coerente con le regole di contabilità. In relazione al comma 3, atteso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali, nei limiti delle vacanze di organico, mentre le assunzioni previste dalle disposizioni in esame prevedono l'incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre valutare la riformulazione della disposizione di copertura in termini di riduzione legislativa di spesa.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede la riduzione da 18 a 12 mesi del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari, appare necessario, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità, che il Governo fornisca un quadro decennale degli effetti finanziari derivanti dall'anticipazione di sei mesi delle assunzioni e degli effetti successivi sulla dinamica della carriera e degli incrementi retributivi, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non ne mostra al riguardo alcuno. Osserva inoltre che, pur essendovi stanziamenti già previsti, questi dovrebbero essere calibrati, allo stato, in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione e non a oneri rapportati ad assunzioni anticipate di 6 mesi.

Per quanto concerne l'articolo 15, nella parte in cui dispone l'ampliamento della dotazione organica dell'ANPAL per complessive 43 unità di cui 3 di livello dirigenziale, con copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, occorre acquisire dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli sulla loro stabilità, atteso l'evidente carattere permanente e inderogabile dell'onere stesso. Al riguardo, inoltre, considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera *c*), della legge n. 196 del 2009, non consente come fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri l'utilizzo di entrate già previste a legislazione vigente, la copertura in questione non appare in linea con la legge di contabilità.

In merito all'articolo 17, che dispone incrementi delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia, posto che la lettera *b*) del comma 6 pone la copertura degli oneri parzialmente a carico del fondo assunzionale di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il Governo dovrebbe assicurare che vi siano risorse disponibili sufficienti per effettuare la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo suddetto, anche in relazione ai fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali.

Con riferimento all'articolo 20, recante interventi per il contrasto del fenomeno infortunistico, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in tema di utilizzo di economie degli investimenti del PNRR, il

Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione.

In relazione all'articolo 23, il Governo dovrebbe assicurare che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali, siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 prevede la costituzione di una nuova società, a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., per lo sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi *software* e di servizi informatici.

L'INPS, l'INAIL e l'ISTAT provvederanno alla sottoscrizione del capitale sociale per complessivi 45 milioni di euro e al trasferimento di beni immobili e strumentali alla costituenda società. Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare la sussistenza, nei bilanci dei citati enti, di risorse in conto capitale disponibili e utilizzabili per la sottoscrizione del capitale sociale della 3-I S.p.A., nonché la sostenibilità per i tre Istituti del conferimento di beni immobili e strumentali alla stessa; andrebbero altresì esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti ed informazioni in relazione al volume d'affari della società 3-I, ipotizzato nella relazione tecnica in 900 milioni di euro, nonché in ordine al fabbisogno stimabile di risorse umane e al trattamento economico del personale della costituenda società.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Al riguardo, il Governo dovrebbe integrare la relazione tecnica fornendo dati e informazioni ulteriori al fine di valutare se da tale transizione deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche al fine di escludere il rischio di una dequalificazione della spesa. Con riferimento alla deroga ai limiti di spesa, disposta dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe altresì dimostrare la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per far fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Con riguardo all'articolo 30, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modifiche della normativa vigente sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si chiede conferma in merito alla piena neutralità, a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università - nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI - è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca) come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Si rileva, quindi, che l'istituzione del fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio configurerebbe, pertanto, la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 31, si chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura derivante dall'aumento della dotazione organica dirigenziale di un posto di dirigente generale e di due posizioni di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio, con esclusivo riguardo allo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, sia pure solo "in sede di prima applicazione", si chiede un chiarimento circa i

limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente, nonché la conferma del fatto che la riconosciuta possibilità di deroga possa trovare attuazione nei limiti dei posti in organico vacanti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi di un contingente di cinque esperti, andrebbe confermato che tale facoltà rientri nel limite di spesa di 350.000 euro, considerato che, per ognuno, il tetto di spesa previsto è di 90.000 euro.

Per quanto concerne l'articolo 33, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 34, comma 2, si chiedono ulteriori elementi utili a suffragare l'invarianza finanziaria relativa agli ulteriori compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, rispetto alla legislazione vigente, come asserito nella relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 38, si fa presente che esso prevede una rimodulazione delle risorse tra i sub investimenti della linea progettuale MIC3 del PNRR.

Considerato che le risorse verrebbero dirottate dal sub investimento 4.2.2 al 4.2.1, si chiede conferma che ciò possa avvenire senza pregiudicare le domande già presentate in merito al sub investimento 4.2.2, in quanto ciò potrebbe determinare diritti soggettivi la cui violazione comporterebbe l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 40, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società "Giubileo 2025" e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

In merito all'articolo 41, per i profili di quantificazione degli oneri da parte della relazione tecnica relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, capoverso comma 37-*bis*, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che potrebbe non risultare prudentiale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero, comunque, forniti ulteriori elementi per la verifica della stima delle spese quantificate.

Con specifico riguardo alla previsione per cui il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che dell'ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza di oneri per l'amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 43, nel presupposto che i relativi oneri non sono stati quantificati come limiti massimi di spesa, bensì come previsioni di spesa, si richiedono elementi informativi utili a valutare la congruità delle somme stanziare per i risarcimenti ai familiari delle vittime.

Con riferimento all'articolo 44, relativamente ai periodi di tirocinio previsti dal capoverso "Articolo 2-*bis*", comma 4, considerato il loro carattere gratuito, si chiedono chiarimenti su eventuali ulteriori oneri derivanti da spese amministrative, incluse quelle di natura assicurativa.

In relazione alla partecipazione del personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova

finale del percorso abilitante di cui al comma 5 del capoverso "Articolo 2-*bis*", è previsto che la suddetta partecipazione avvenga senza oneri di sostituzione di personale. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare tale prescrizione.

Con riferimento alle spese per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione, di cui al capoverso "Articolo 16-*bis*", evidenzia che le spese di viaggio dei componenti del Comitato scientifico internazionale da rimborsare potrebbero essere afferenti a viaggi internazionali, con la possibilità che la previsione della relazione tecnica non sia congrua.

Sempre in relazione a tali spese di funzionamento, andrebbe chiarito se siano state già quantificate le spese per il mobilio e gli strumenti informatici.

Considerato poi che la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'Invalsi e dell'Indire, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 4 del capoverso "Articolo 16-*ter*", si prevede che, per incentivare l'accesso ai percorsi formativi, venga erogato un elemento retributivo *una tantum*. Visto che la relazione tecnica stima un incremento della partecipazione ai percorsi formativi del 10 per cento, costante per tutto il decennio 2023/2033, si chiede conferma della correttezza della stima, considerato anche che per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo tale partecipazione sarà obbligatoria.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala l'opportunità di un'integrazione della relazione tecnica, ove ci si limita ad affermare che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura "forfettaria", potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di un nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto, si osserva poi che la relazione tecnica contabilizza riduzioni di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032, mentre la norma in esame contempla riduzioni solo fino all'anno scolastico 2030/2031. Andrebbero, quindi, chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.

Andrebbe poi confermata la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che, per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le relazioni tecniche debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione della "inderogabilità" del servizio scolastico e delle conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico cosiddetto "aperto").

Per quanto riguarda l'articolo 46, occorre avere conferma che dalle nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dal funzionamento della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell'istruzione, per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si chiede conferma dell'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024. Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022, a fronte degli interventi eventualmente già programmati

su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno. Peraltro, si segnala che tali risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti, mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi di parte corrente. Sul punto, si chiede quindi un chiarimento.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 306 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi posti dal relatore.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2333-A) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucato e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messo ai voti e approvato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, richiama i quesiti posti sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato alla sostituzione del periodo aggiunto all'articolo 57, comma 1, del testo unico sulle imposte di registro con il seguente: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il termine previsto nella riformulazione appare piuttosto corto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti sulla nozione di soccombenza reciproca, risponde la sottosegretaria SARTORE.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno svolgere un breve approfondimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 maggio, rappresentando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 indicate dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, a seguito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti richiamati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di approvare, sugli emendamenti 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

**(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori**

**(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace**

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) richiama i rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di elaborare, anche alla luce della nota appena consegnata, un parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 11.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta in esame occorre richiedere la relazione tecnica.

Dopo un breve scambio di vedute sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori Roberta

[FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), [CALANDRINI](#) (FdI) e il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.3.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 561 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022**  
**561ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, che occorre chiedere rassicurazioni sulla piena sostenibilità, da parte degli uffici, dei relativi adempimenti, con le sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la partecipazione ai corsi di preparazione al concorso per magistrato della Scuola superiore della magistratura, chiede chiarimenti sulle modalità con cui verrà garantita la copertura degli oneri, tenendo conto delle condizioni reddituali dei nuclei familiari.

Per quanto riguarda l'articolo 10, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive, e l'articolo 12, per il passaggio di funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante e viceversa, chiede chiarimenti circa la stima degli oneri correlati ai nuovi adempimenti per la Scuola superiore della magistratura, nonché elementi istruttori sulla possibilità che la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse possa assicurare il sostenimento dei nuovi fabbisogni di funzionamento della Scuola.

Per quanto concerne l'articolo 17, rileva che l'ultimo periodo del comma 1 dispone che il periodo trascorso in aspettativa dai magistrati, per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia

nazionale che regionale o locale, è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Al riguardo, chiede informazioni volte a chiarire se tale periodo sia computato ai fini della progressione economica di anzianità e se tale previsione innovi rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 19 e 20 in materia di ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi, di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo e del fatto che le norme in esame dispongono che da tali ricollocamenti non devono derivare posizioni soprannumerarie, appare opportuna l'acquisizione di elementi più specifici volti ad escludere che le incompatibilità in sede di ricollocamento in ruolo e fino alla cessazione dall'impiego non siano suscettibili di tradursi in effetti finanziari negativi, anche derivanti da problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dai quali potrebbero derivare fabbisogni aggiuntivi di organico.

L'articolo 21 prevede l'aumento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per un onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 874.550 alla cui copertura si provvede con i risparmi derivanti dall'articolo 37, che introduce il massimale retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.688.468.

Osserva, al riguardo, che sono stati utilizzati i rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, mentre sono ormai disponibili anche quelli fino al 2020; inoltre, viene considerato il limite retributivo di 240.000 euro, senza però valutare gli effetti dei probabili aumenti che interverranno su tale limite, alla luce della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto un suo adeguamento in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.

Pertanto, andrebbe fornito anche un prospetto dell'evoluzione degli oneri negli anni, tenendo conto della possibile variazione del parametro del limite retributivo che andrà ad erodere i risparmi quantificati e utilizzati a copertura.

Infine, andrebbe dimostrata la sostenibilità, a valere delle sole risorse già stanziata a bilancio, degli oneri ulteriori correlati all'aggiunta di nuovi membri del CSM, con riguardo non solo alle necessarie dotazioni di ufficio, ma anche all'eventuale previsione di personale di segreteria.

L'articolo 25 interviene sulla composizione della segreteria del CSM, prevedendo, fra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare alla segreteria un numero non superiore a 18 componenti esterni.

Al riguardo, appare opportuno, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di applicazione dell'articolo in esame ad invarianza di risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la riprogrammazione delle spese correnti per far fronte ad oneri di personale di natura obbligatoria potrebbe determinare, nell'allocatione delle risorse in bilancio, un irrigidimento della spesa corrente.

L'articolo 26 amplia la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo.

Anche con riferimento a tale disposizione, richiede dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, per cui occorrerebbe garantire la disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. In tal senso, andrebbero evidenziate le altre spese di funzionamento che sarà possibile ridurre a regime.

L'articolo 27 prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a 12 componenti esterni.

In relazione a tale articolo, possono svolgersi analoghe considerazioni a quelle già formulate in merito agli articoli 25 e 26.

Per quanto riguarda l'articolo 40, recante la delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare, osserva che l'incremento dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, tratti da magistrati già in servizio, potrebbe riverberarsi nella funzionalità delle procure e determinare

successivamente l'esigenza di ampliamento dell'organico.

Inoltre, andrebbero comunque valutate le maggiori spese, in termini di rimborsi spese e indennità, che potrebbero essere corrisposte ai due nuovi componenti, in aggiunta al trattamento stipendiale, qualora questo sia inferiore al limite omnicomprendivo citato nella relazione tecnica. A tale proposito, ricorda che, quando furono ridotti i membri del CSM militare, si stimarono alcuni risparmi proprio per le minori indennità di seduta, pari a circa 100.000 euro per la riduzione di tre membri.

Risulta pertanto necessario, ai fini della disamina dei suddetti profili, acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 308 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria, ricordando peraltro di aver consegnato nella seduta di ieri anche la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

Il relatore **FANTETTI** (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In particolare, andrebbe verificata la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché delle lettere *b*) e *c*), che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza. Altresì, andrebbe chiarita la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'adozione delle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame.

La rappresentante del GOVERNO ricorda di aver consegnato nella seduta di ieri la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1193) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori**  
**(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace**  
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo nell'odierna seduta antimeridiana, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, viene rappresentato che tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della difesa già sviluppa corrispondenti percorsi formativi su tale tematica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

### **(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), segnala, per quanto di competenza, a rettifica della precedente valutazione, che non vi sono osservazioni da formulare. Rappresenta poi la necessità di esaminare le proposte emendative 7.5, 7.14 e 23.14, sulle quali è emersa, presso la Commissione di merito, l'intenzione di procedere alla votazione.

In particolare, ricorda che si richiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria della proposta 7.5 interamente sostitutiva dell'articolo 7.

Altresì, occorre acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.14 che estende la possibilità di proroga, al massimo del cinquanta per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e su ferrovia.

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 23.14, finalizzata ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2) e una valutazione contraria sulle altre proposte emendative richiamate dal relatore.

Il RELATORE propone poi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e agli articoli da 19 a 27, la cui valutazione sui profili finanziari sia rimasta in sospeso e che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Peraltro, ricorda che - in base agli accordi tra i Gruppi parlamentari - le tematiche sottese ai predetti articoli saranno compiutamente approfondite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e

11, nonché da 19 a 27, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.20, 21.0.4, 23.14, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.3, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.22, 27.0.23 e 27.0.26.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2), mentre l'esame resta sospeso sulle proposte 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13 e 11.0.14."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, rammenta la condizione sul testo richiesta dal Governo ai fini della valutazione non ostativa sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO specifica come il termine dei sessanta giorni indicato nella condizione proposta sul testo sia dovuto anche alla necessità di conformarsi a prescrizioni tipiche del processo tributario.

In merito agli emendamenti, formula un avviso non ostativo sulla proposta 1.1 e un avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 1 delle parole da: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria" fino a: "soccombente" con le seguenti: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio 2022, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

